

## TORNATA DEL 31 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Risultamento della nuova votazione per la nomina della Commissione di finanze — Opposizione del deputato Brofferio, e congedo — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale coll'Austria — Discussione del progetto di legge per la proibizione delle lotterie — Emendamento del deputato Imperiali all'articolo 1 — Opposizione dei deputati Robecchi, Torelli, De Viry, Valerio relatore, e del ministro delle finanze — Parlano in favore i deputati Serra F. M. e Tola — Il proponente ritira l'emendamento — Emendamento del deputato Michelini G. B. — Opposizioni del relatore Valerio — L'emendamento del deputato Michelini è approvato — Osservazioni del relatore sull'intero articolo 1 — Parlano i ministri di grazia e giustizia, ed i deputati Farini e Michelini G. B. — Emendamento della Commissione — Proposta del deputato Mellana combattuta dal ministro delle finanze — È rigettata — L'emendamento della Commissione è approvato — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del deputato Mellana sull'alinea secondo dell'articolo 2 — Lo combatte il ministro di grazia e giustizia, e lo difende il proponente — Il deputato Gastinelli propone un emendamento, oppugnato dal ministro di grazia e giustizia — Sono respinti gli emendamenti dei deputati Mellana e Gastinelli, ed approvati gli articoli 2 e 3 — Osservazioni del deputato Mellana sull'articolo 4 e spiegazioni del ministro delle finanze, e del relatore — Emendamento del deputato Avigdor — Sottoemendamenti del guardasigilli, e dei deputati Demarchi e Galvagno — Emendamento del deputato De Viry Carlo — Opposizione del ministro guardasigilli — Rigetto dell'emendamento del deputato De Viry — Aggiunta intesa tra il Ministero e la Commissione — Osservazioni del deputato Gastinelli — Spiegazioni del ministro delle finanze e del relatore — Parlano i deputati Costa di Beauregard, Di Viry C., Agnès, Notta, Arnulfo, Farini, i ministri delle finanze e di grazia e giustizia, ed il relatore della Commissione — L'articolo 4 è adottato coll'aggiunta sopraccennata, e col sottoemendamento del guardasigilli — Sono adottati i restanti articoli dal 5 al 12 inclusivamente senza opposizione — Annunzio d'interpellanze del deputato Valerio sull'articolo 37 del regolamento per la tassa personale e mobiliare — Votazione e adozione del progetto di legge sulle lotterie.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARRENTI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera.

5268. Vari israeliti dell'Università di Nizza espongono alla Camera i loro richiami contro il progetto di legge presentato dal ministro dell'interno intorno alla costituzione delle Università israelitiche.

5269. Piemetti Andrea di Pianezza, già sergente furiere nel 6° reggimento fanteria, munito di onorevoli attestati comprovanti il servizio prestato nell'armata pel periodo di 14 anni, le fatte campagne del 1848 e 1849, chiede di essere impiegato in una delle amministrazioni dello Stato.

5270. Callamaro Giuseppe, di Carignano, fabbricante di birra, presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Si procederà all'estrazione a sorte degli uffici.

(Succede il sorteggio.) (1).

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente:

**UFFICIO I.** *Presidente*, Arnulfo — *Vice-presidente*, Torelli — *Segretario*, Brignone — *Commissario per le petizioni*, Demaria.

**UFFICIO II.** *Presidente*, Demarchi — *Vice-presidente*, Serra Francesco — *Segretario*, Gastinelli — *Commissario per le petizioni*, D'Arcais.

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

**DEFORESTA.** La petizione 5268 presentata dall'Università degli israeliti di Nizza, avendo tratto al progetto di legge presentato dal Ministero per la costituzione delle Università israelitiche, prego perciò la Camera di ordinare che questa petizione sia trasmessa alla Commissione incaricata di riferire su quel progetto di legge.

**PRESIDENTE.** È già stata trasmessa a quella Commissione siccome è costante uso da lungo tempo in simili circostanze.

**MANTELLI.** Ne fu presentata ieri un'altra di simile genere, ma credo che, secondo l'uso fin qui seguito, essa sia già stata trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo alla costituzione delle Università israelitiche; rimane perciò inutile ogni richiesta in proposito.

**UFFICIO III.** *Presidente*, Pareto — *Vice-presidente*, Ricci — *Segretario*, Jacquier — *Commissario per le petizioni*, Lanza.

**UFFICIO IV.** *Presidente*, Bertini — *Vice-presidente*, Cavalli — *Segretario*, Benintendi — *Commissario per le petizioni*, Tegas.

**UFFICIO V.** *Presidente*, Deforesta — *Vice-presidente*, Tecchio — *Segretario*, Polto — *Commissario per le petizioni*, Miglietti.

**UFFICIO VI.** *Presidente*, Depretis — *Vice-presidente*, Berruti — *Segretario*, Moia — *Commissario per le petizioni*, Corsi.

**UFFICIO VII.** *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Farina Maurizio — *Segretario*, Farini — *Commissario per le petizioni*, Buttini.

**PRESIDENTE.** Darò ora notizia alla Camera del risultato dello squittinio per la nomina dei due membri mancanti a formare la Commissione permanente di finanze.

Schede numero 109. Maggioranza 55.

Il deputato Ara ottenne voti 67, Daziani 66, Ricci 21, Arnulfo 15, Valerio 10, Depretis 10, Sappa 6.

I deputati Ara e Daziani avendo ottenuto maggiori voti, la Commissione rimane perciò composta dei signori Di Revel, Carquet, Lanza, Brignone, Pallieri, Ara e Daziani.

Il ministro delle finanze fa omaggio alla Camera di 200 esemplari di una prolusione sul catasto e suoi ordinamenti, del professore Borio.

Saranno distribuiti alla Camera.

Il deputato Brofferio annuncia con sua lettera che, eletto nei due collegi di Cagliari e Genova, opta per quest'ultimo. Il medesimo, per ragioni di salute, chiede un congedo di dieci giorni.

(È accordato.)

(I deputati Cabella, Rocci e Sommeiller prestano il giuramento.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COLL'AUSTRIA.**

**DESPINE.** J'ai l'honneur de présenter le rapport de la Commission sur la convention postale avec l'Autriche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 958.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita come di consueto.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti di lotterie estere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 744.)

La discussione generale è aperta.

**VALERIO, relatore.** Nella tornata di ieri venne distribuito alla Camera uno stampato relativo a questo progetto di legge. La Commissione non ebbe tempo di occuparsene, ed altronde io credo che non sarebbe stato il caso di occuparsi minutamente di una memoria anonima.

Essa riguarda specialmente un punto, l'esame del quale troverà d'altronde la sua sede nell'articolo 4, e quando verrà in discussione quest'articolo, avrà l'onore di proporre un emendamento che torrà ogni equivoco ed ogni dubbio, emendamento che venne concertato tra la Commissione ed il signor ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. In pendenza degli studi per giungere alla definitiva abolizione del lotto pubblico, già implicitamente promessa nel preambolo delle regie patenti 31 dicembre 1838, è proibita ogni altra lotteria.

« La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, quanto le vendite di beni mobili ed immobili operate col mezzo dell'estrazione a sorte, e coll'aggiunta di premi od altri vantaggi determinati dall'azzardo; e generalmente tutte le operazioni offerte al pub-

blico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

**IMPERIALI.** Io domanderei che fosse fatta un'eccezione a questa proibizione a favore delle lotterie che hanno uno scopo di beneficenza, giacchè questo non è contrario allo spirito della legge. Si vuole con questa legge cercare di togliere per quanto è possibile i danni che provengono dalle lotterie private, tanto per le frodi che succedono, quanto per il vizio che esse alimentano. Ma quando si tratta di beneficenza, egli è certo che coloro i quali concorrono coi loro denari per sollevare i miseri non hanno in mira di guadagnare, ma piuttosto intendono di fare una buona azione in sollievo dei propri concittadini. Così pure non vi possono essere frodi, dacchè quelli che s'incaricano di queste lotterie sogliono essere persone probe, filantropiche, le quali godono della stima dei loro concittadini, altrimenti non raggiungerebbero il loro scopo.

Si potrebbe opporre che invece delle lotterie la beneficenza pubblica abbia un altro adito aperto ricorrendo agli incanti; ma io osserverò che questi non conseguirebbero nella stessa proporzione lo scopo che si propongono le lotterie di beneficenza. Negli incanti pochi si presenterebbero a comprare gli oggetti, e poi tutto al più si giungerebbe a raddoppiare il prezzo degli oggetti, mentre colle lotterie si può triplicarne e anche quintuplicarne il valore.

Adunque per la prima volta che ho l'onore di parlare alla Camera, oso proporre il seguente emendamento all'articolo 1 :

« Sono eccettuate dalla presente proibizione le lotterie di oggetti mobili fatte nello Stato sardo colle debite autorizzazioni, al solo scopo di sollevare le classi povere. »

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**ROBECCHI.** Tuttochè le ragioni addotte dall'onorevole preopinante per favorire le lotterie di beneficenza siano già a sufficienza combattute nella relazione della Commissione, pure io credo mio dovere di aggiungere qualche cosa onde invitare la Camera a rigettare l'emendamento proposto dal deputato Imperiali.

Anche nel mio ufficio, se non è stato dato un mandato preciso al commissario, però lo si è incaricato di veder modo di introdurre un'eccezione a favore degli istituti di beneficenza, ed io confesso che mi sono lasciato un momento sedurre dall'idea di conservare questa sorgente di lucro ad istituzioni che meritamente godono della vostra simpatia; ma un po' di riflessione bastò per togliermi questa illusione, e per determinarmi a votare colla maggioranza della Commissione per l'abolizione totale delle lotterie.

Diffatti che cosa intendiamo noi di fare con questa legge? Noi intendiamo togliere ogni incentivo alla passione del giuoco, estirparlo, se possibile, totalmente, ed insegnare al nostro popolo che vi ha una maniera sola onesta di fare fortuna, quella cioè del lavoro.

Ora, come mai potremo persuaderci di raggiungere questo scopo se ammettessimo nella nostra legge un'eccezione a favore delle lotterie di beneficenza; se nella nostra legge dicessimo che, i giuochi di sorta in qualche caso possono essere buoni, che, in una parola, vi abbia caso in cui il male cessa di essere male? Noi abbiamo bisogno che il nostro popolo veda che siamo decisi a farla finita assolutamente con ogni sorta di giuoco, bisogna che il nostro popolo veda che noi non vogliamo perdonare a nulla, proprio a nulla, per raggiungere il nostro scopo santissimo.

Egli è vero che molti di quelli i quali acquistano qualche biglietto di lotteria per istituti di beneficenza, lo fanno senza alcuna mira di guadagno: è anche vero che quando sono favoriti dalla sorte, i più ritornano alle opere pie i premi ottenuti, ma oltre di che per poco che siano vistosi questi premi, le generosità diventano sempre più rare, e la speranza di guadagno tocca anche i cuori degli agiati, appunto siccome i cibi ghiotti valgono a rieccitare l'appetito degli stomaci già sazi; oltre di questo, dico, nessuno mi negherà che una buona parte di quelli che prendono i biglietti di lotteria hanno di mira il guadagno, e che per costoro, le lotterie diventano un incentivo al male ed una pessima scuola; ed io che per un solo cittadino che corresse pericolo di essere guasto dalle lotterie, le manderei tutte al diavolo (*Ilarità*), figuratevi se acconsentirei a mantenere le lotterie, persuaso, come sono, che contengono un pericolo grave per tanti!

Signori, gli ascetici hanno scritto molti e grossi volumi per mettere in avvertenza le anime buone contro le illusioni della pietà. Permettetemi che io rubi agli ascetici una parola per applicarla al caso nostro, permettetemi che per mettervi in guardia contro gli impeti stessi del vostro buon cuore, vi dica che molte volte lo spirito delle tenebre si trasforma in angelo di luce. (*Bravo!*) Io credo che la Camera non vorrà ammettere questa eccezione, la quale potrebbe aprire la via a mali gravissimi.

**SERRA F. M.** Ristretto come è l'emendamento del deputato Imperiali alle sole lotterie di mobili a favore degli stabilimenti di beneficenza, le quali siano aperte con licenza dell'autorità, non iscorgo punto i pericoli a cui accennava l'onorevole Robecchi; e molto meno che lo spirito delle tenebre possa mutarsi in angelo di luce. (*Ilarità*) Se si trattasse di lotteria di immobili, certamente la speranza del guadagno probabile potrebbe lusingare la passione di chi arrischia il suo denaro; ma sappiamo pur troppo come le lotterie di semplici oggetti di poco valore a favore degli stabilimenti di beneficenza, consistano per lo più in lavori di tenuissimo valore somministrati da gentili e caritatevoli persone. Ora io domando quale sete di guadagno potrà annidarsi in coloro che per mero spirito di carità impiegano qualche lira, qualche scudo comprando biglietti delle lotterie medesime. Il principio generoso domina solo in essi e non vedo che sieno mossi né punto né poco dalla passione del giuoco: questo dunque in sé non è male, e non essendo male in sé non potrebbe diventar tale sotto le apparenze della carità, come l'onorevole Robecchi mostra di temere. Dico di più, quando anche una qualche apparenza di male vi fosse, una volta che l'onorevole Robecchi ammette, ciò che in fatto è certissimo, che moltissimi fra i giuocatori restituiscono essi stessi i premi che hanno guadagnato, questi esempi di generosità sono, a mio senso, più vantaggiosi alla pubblica morale che l'assoluta proibizione di queste lotterie. Esse non presentano speranze di sensibile guadagno, laddove le molte restituzioni di premi guadagnati offrono una scuola permanente di moralità.

Insisto quindi perchè la Camera adotti l'emendamento Imperiali.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi rincresce di dover respingere una proposta che è per certo dettata da un sentimento di squisita carità; ma io credo che sotto l'apparenza d'un bene si nasconda un vero pericolo. Certamente se le lotterie di mobili potessero circoscriversi a quelle sole che si fanno di oggetti di un valore di non molto conto, i cui doni sono costituiti da largizioni gra-

tuite, il male non sarebbe certamente grave; tuttavia vi sarebbe sempre questo inconveniente, di cui è d'uopo tener gran conto, che si legittimerebbe la lotteria, che si assocerebbe l'idea di lotteria all'idea di carità, e perciò verrebbe meno nell'animo del popolo la riprovazione che le lotterie debbono ispirare.

Ma, ove si facesse quest'eccezione, ne potrebbero nascere altri reali inconvenienti; potrebbe accadere, ad esempio, che taluno volendo evitare oggetti mobili, si rivolgerebbe ad un'opera pia e le direbbe: io vi cedo questi oggetti mobili per un prezzo determinato, voi metteteli in lotteria e ne ricaverete un utile grandissimo. Ciò può accadere, ciò è accaduto specialmente per oggetti d'arte.

Più volte v'erbero pittori e scultori i quali non avendo trovato a vendere i prodotti dell'arte loro, si sono rivolti ad opere di beneficenza e loro hanno detto: vi diamo questi nostri quadri, queste nostre statue per un prezzo molto inferiore di quello che valgono e voi metteteli in lotteria. Mi si dirà: a ciò vi è rimedio: l'obbligo dell'approvazione governativa. Ma ripeterò qui ciò che dissi in occasione d'un'altra legge: voi lasciate un assoluto arbitrio al potere, non gli date nessuna regola per le applicazioni delle facoltà di cui lo investite; e d'altronde, o signori, il potere prova un'immensa difficoltà a ricusare alle amministrazioni delle opere pie la licenza di fare lotterie.

Io so, dacchè son ministro, quante lotte ho dovuto sostenere contro gli istituti pii che chiedevano l'autorizzazione di mettere in lotteria oggetti stabili. Sicuramente, siccome il lucro era maggiore per gli oggetti stabili, maggiore perciò era l'insistenza; ma, quando fosse proibita in modo assoluto, indeclinabile, qualunque lotteria di oggetti stabili, crescerebbe il desiderio di farne di oggetti mobili.

Io stimo quindi che vi sarebbe un grave inconveniente a concedere la facoltà che reclama l'onorevole deputato Imperiali.

Forse la Camera proverà qualche dispiacere nel negare questa facoltà alle persone caritatevoli che vogliono concorrere ad opere di beneficenza con lavori delle proprie mani, o con oggetti mobili già da essi posseduti, o con altri doni, ma vi è un mezzo semplicissimo che ho visto applicato con grandissimo successo per raggiungere lo stesso scopo. Quando si vuole beneficiare uno stabilimento, e si è certi di ottenere molti doni di oggetti mobili, si può stabilire una fiera nella quale questi si vendono ad un prezzo esagerato, massime se gentili signore vogliono assumere l'incarico di venditrici. Io ho assistito a Parigi ed a Londra a queste fiere dove si sono ricavate somme notevolissime, fuori d'ogni proporzione, col valore degli oggetti esposti in vendita. Credo anzi che questo sia il mezzo più efficace e più gradito per far denari, perchè almeno quelli che vogliono concorrere all'opera di beneficenza vanno alla fiera, comprano, ed è affar finito; mentre invece per le lotterie si è perseguitati da coloro che vogliono smaltire i biglietti. Quindi io penso che lo scopo che si proponeva l'onorevole preopinante possa raggiungersi con altri mezzi, scevri da tutti quegli inconvenienti che avrebbe la sua proposta; epperò mi associo alla Commissione onde invitare la Camera a non ammettere il proposto emendamento.

**IMPERIALI.** Risponderò innanzitutto agli argomenti che ha messi in campo l'onorevole deputato Robecchi, il quale voleva terminarla affatto con ogni specie di lotterie. Io gli osserverò che la legge attuale non raggiunge interamente questo scopo, giacchè la lotteria pubblica è eccettuata per circostanze peculiari dello stato attuale.

Che poi le lotterie per beneficenza non possano cambiare

la natura del giuoco, e non possano venir santificate dallo scopo e dall'intenzione, con cui sono fatte, io lo nego affatto...

**TORELLI.** Domando la parola.

**IMPERIALI...** giacchè io credo che qualunque opera di questo mondo si possa santificare rivolgendola al bene (*Mormorio*) e facendola coll'intenzione di sollevare il proprio simile. (*Oh! oh!*) Certo che il male assoluto non si può convertire in bene; ma quegli che ha un doppio scopo può coll'intenzione santificare l'opera sua. A me pareva di aver prevenuta l'osservazione, che cioè si ottiene lo stesso scopo col esporre gli oggetti in vendita, allorquando diceva che qualche volta essi sarebbero rimasti invenduti, e che certamente non potevano mai produrre un raddoppiamento di valore, e fruttare quella somma che si ottiene mediante le lotterie. Io ho visto sollevarsi molte disgrazie, molti dolori colle lotterie; abbiamo visto in Genova farsi or sono tre anni una lotteria a beneficio dell'emigrazione italiana povera, e questa con pochi premi dare il prodotto di circa 10 mila lire. Nelle piccole città ove non avvi altro mezzo per sollevare questa emigrazione, tranne quello di fare continuamente delle questue, è ben difficile che si raggiunga il benefico scopo; invece che con questo ingegnoso mezzo si trovò modo di recar sollievo a questi infelici che non hanno nè patria nè suolo, almeno pel momento, mentre hanno dovuto lasciare la loro terra natale, e si raccomandano alla carità cittadina, la quale dopo diversi anni è stanca, e non può sempre sopprimerle delle volontarie offerte.

Le lotterie in questi casi si sono sempre trovate molto giovevoli. D'altronde è fuor di dubbio che sia questo anche un mezzo per non umiliare coloro in favore dei quali si fa la lotteria, invece di esporli a dover mostrare la loro miseria nuda, il loro bisogno per ottenere qualche soccorso.

Io conchiudo quindi col pregare la Camera e tutti coloro che s'ispirano ai sentimenti di carità a voler appoggiare il mio emendamento.

**TORELLI.** Io appoggio al contrario le conclusioni della Commissione e sto per l'assoluta reiezione del proposto emendamento.

Io non mi farò a svolgere le idee teoriche già emesse da altri, ma richiamerò unicamente la Camera all'applicazione dei principii posti avanti dai difensori per venire ai casi concreti e mostrare quanto sia difficile quest'applicazione che in teoria sembra così facile.

Si dice: cominciamo ad escludere le lotterie di *pura beneficenza*. Pare cosa semplice il dire *lotterie di beneficenza*: ma chi determina questa parola *beneficenza*? Vi sono tante gradazioni che è impossibile determinare dove veramente cominci l'opera di beneficenza e dove invece siavi un mascherato incitamento al vizio, o sia una speculazione rivestita di quel manto.

Io citerò un esempio di una grande lotteria che venne fatta tre anni sono in Francia.

Anche colà erano proibite per regola generale le lotterie; tuttavia si vollero ammettere delle eccezioni per opere di beneficenza. Si fece una clamorosa lotteria, conosciuta sotto il titolo di: *grande lotteria delle verghe d'oro*. Questa lotteria aveva per scopo di trasportare in California non so quante migliaia di persone. Ebbene quella fu una vera speculazione, perchè guadagnarono coloro che fecero la lotteria; e la maggior parte di quelli che furono trasportati in California v'incontrarono la miseria, e sarebbero stati ben contenti di potersi restituire in patria. Ecco dove andò a finire la pretesa beneficenza. Dal grande al piccolo, quanti di questi esempi non si potrebbero addurre?

È dunque sommamente difficile il riconoscere quando lo scopo sia veramente di beneficenza; nè può dirsi che possa riconoscerlo il Governo, poichè esso non può a meno di essere qualche volta più largo, e qualche volta più ristretto nel dare queste concessioni, essendo impossibile che si mantenga nei giusti limiti, perchè le difficoltà non si preveggono tutte, e tanto meno quando coloro che instano, sanno rivestire di belle forme i loro piani.

Per non ripetere quindi le ragioni già dette dagli onorevoli oratori che mi precedettero, mi limiterò ad osservare anch'io, che se realmente una persona vuol fare carità, vi sono ben altri mezzi senza far-uso delle lotterie, che talvolta finiscono in pure speculazioni.

Io, per conseguenza, conchiudo colla Commissione, chiedendo che le lotterie siano abolite senza alcuna eccezione, salvo quelle che riflettono le carte di Stato come sento essere già stato previsto dalla Commissione, d'accordo col Ministero, ma di ciò si parlerà all'articolo 4.

**TOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole signor relatore.

**VALERIO, relatore.** Se l'onorevole deputato Tola parla contro l'articolo proposto dal Ministero e acconsentito dalla Commissione, io mi riservo di parlare dopo.

**TOLA.** Io intendo di parlare contro.

**PRESIDENTE.** Allora ha la parola.

**TOLA.** Signori, lo scopo generale di questa legge si è di proibire ed annullare, se fosse possibile, nei cittadini la passione del giuoco, e di impedirne le rovinose conseguenze. Ed è per questo che la Commissione persiste nel non volere escludere da questa proibizione anche le lotterie a favore degli istituti ed opere di beneficenza.

Se male io non mi appongo, tutte le argomentazioni poggiano sopra un principio di morale: « Educiamo il popolo, diceva l'onorevole Robecchi, non cerchiamo di alimentare, di fornire occasione e questa passione malnata, fosse anche dirigendola a uno scopo di beneficenza; » tutte le argomentazioni parmi si aggirino sopra questo solo perno.

Comincerò a dire, o signori, che male s'insegna al popolo la morale colle proibizioni e colle multe; che è ben vero che le cattive passioni si devono togliere dalla società, ma che la esperienza dimostra come talvolta bisogna servirsi di queste passioni medesime per moralizzare il popolo.

E questo è quanto, io credo, conseguiremo col permettere le lotterie di soli mobili a favore degli istituti di beneficenza; non potendo totalmente sradicare questa passione, cerchiamo almeno d'indirizzarla a scopo lodevole, quale si è quello della beneficenza.

Vi è poi un'altra ragione di non lieve peso. Si dice: molti metteranno il loro danaro in queste lotterie, non per ispirito di carità, ma precisamente per amore di guadagno. Ma, essendo ristrette le lotterie ai soli mobili, vede bene la Camera che non vi potrebbe neanche essere questo grande incentivo di guadagno, giacchè i premi e le vincite sarebbero di poco conto, ma si otterrebbe lo scopo di cui io ragionava da principio; una frazione di giuocatori metterebbe la sua posta per ispirito di carità, un'altra frazione forse per fine di guadagno, ma si conseguirebbe questo scopo, di dare una direzione lodevole alla funesta passione del giuoco.

Altronde poi, a fronte di questo principio di morale, sarebbe anche il principio della carità: giacchè resta a decidere se non sia forse meglio di permettere che in questo caso eccezionale lo spirito di beneficenza si attuasse, si moltiplicasse in tutti i modi possibili, anzichè togliere questo mezzo

ovvie che hanno tutti gli istituti per potere talvolta soccorrere ai loro bisogni.

Io quindi sono d'avviso che l'emendamento del deputato Imperiali possa tornare utile e debba esser accettato.

**VALERIO, relatore.** Duolmi assai che il maggior numero degli oratori che ha parlato non abbia letto la relazione perchè la maggior parte delle ragioni che hanno addotte trovano risposta nella relazione medesima.

Io non voglio condannarli a leggerla, e tanto meno voglio costringere quelli che l'hanno già letta a sentirla leggere una altra volta, quindi mi restringo ad opporre pochissimi argomenti ai molti che vennero adottati.

Io comincerò dall'onorevole deputato Imperiali: egli ha posto innanzi un principio che fu pure con perfetto accordo professato dall'onorevole deputato Tola, che cioè per uno scopo utile e buono è lecito servirsi anche delle male passioni.

Io ben so che esiste una scuola di morale, od almeno così detta di morale, la quale ha per bandiera, che il fine giustifica i mezzi: ma io non ho timore che questa scuola di morale trovi una maggioranza nel nostro paese.

Sono passati i tempi in cui queste dottrine ebbero funesto imperio sulla grande nazione francese, in cui padroneggiarono a loro posta la Spagna e corruperono quasi tutte le provincie italiane; oramai nessuno vorrà stabilire per principio che il fine giustifica i mezzi, che le male passioni possono rivolgersi al bene. Noi crediamo che, per giungere ad un buon fine ci vogliono buoni mezzi; che, per fare del bene, bisogna rivolgersi alle passioni nobili e generose; ed ogniqualvolta voi vi ispirerete alle cattive passioni, voi produrrete talvolta il male sotto l'apparenza del bene, ma quel mantello d'ipocrisia sarà un male maggiore ancora, e quindi voi non avrete ricavato il frutto che ne speravate.

L'onorevole deputato Imperiali, combattendo l'argomento posto innanzi, della possibilità d'esitare altrimenti che per mezzo di lotterie gli oggetti minuti che possono essere regalati alle istituzioni di beneficenza, ha detto che gli oggetti smaltiti per mezzo delle fiere sono talvolta rimasti invenduti; ed io di ricambio gli dico che parimente i biglietti di lotteria spesse volte rimangono invenduti.

Però nelle fiere accennate dall'onorevole ministro di finanze (che vennero anche ricordate nel seno della Commissione, ove si riconobbe che non sono soltanto praticate in Francia ed in Inghilterra, ma che lo sono anche in una delle provincie italiane che pure fu in molte cose maestra di sapienza agli altri italiani, non che agli stranieri, voglio dire nella bella Toscana) è ben raro che sia avvenuto il caso che quegli oggetti che la ingegnosa carità della donna aveva preparato, e che ella stessa pur si assumeva il carico di vendere, abbiano trovato difficoltà ad esser esitati; con siffatto metodo se ne ritraeva spesso un provento talmente copioso da compensare largamente lo smercio che si sarebbe ottenuto mercè una lotteria, quand'anche tutti i biglietti fossero stati smaltiti. Ma questi non sempre sono venduti, e ne abbiamo un esempio in una lotteria di fresco fatta in Piemonte.

La famosa lotteria del teatro Nazionale vestiva appunto il carattere di beneficenza, dacchè il prodotto di essa doveva in gran parte essere distribuito all'emigrazione, di cui assai si preoccupa il deputato Imperiali, in parte era destinato all'incremento degli asili infantili, i quali sono oggetto della sollecitudine di tutti i cuori gentili, in parte, da ultimo, al Ricovero di mendicizia, e non so a qual altra pia istituzione.

Ebbene, che cosa avvenne? Chi metteva in lotteria quella proprietà ad un valore forse assai maggiore del reale, ne ri-

trasse un non lieve vantaggio, laddove per gli stabilimenti di beneficenza dianzi mentovati, a motivo che molti biglietti rimasero invenduti, il prodotto fu pressochè nullo. (*Sensazione*)

Taluno vorrebbe che si ammettesse una unica eccezione a favore degli istituti di beneficenza, e solo per gli oggetti mobili.

Stimate forse, o signori, che, restringendo anche in sì angusti confini l'eccezione, verrebbe chiuso l'adito agli abusi? Io nol credo. È d'uopo por mente che le parole *oggetti mobili* hanno un'ampia significazione, e che tra questi ponno venire comprese finanche le verghe d'oro, come il deputato Torelli testè acconciamente accennava. Ma, lasciando stare le verghe d'oro, la statua d'argento di Pradier, che fu oggetto di una lotteria in Francia, non era forse un oggetto mobile?

Credete voi forse che colui il quale prendeva un biglietto nell'intento di guadagnare quella statua, fosse a ciò mosso dalla brama di possedere un capolavoro di un sì esimio artefice di Ginevra? Oh! io sono piuttosto disposto a credere che coloro i quali acquistarono quei biglietti vi fossero spinti dal tornaconto e dal pensiero di pigliarsi quel bel pezzo d'argento per mandarlo alla zecca e trarne fuori tanti begli scudi.

Se, per esempio, venisse messa in lotteria una grande tela di Tiziano, il cui valore, come quello di tutti i capolavori usciti dal pennello di questo nostro grande maestro, quando sono ben conservati, sarebbe almeno di un centomila lire, credete voi che siffatto oggetto mobile chiamerebbe a sé l'attenzione ed il concorso di coloro soltanto che sono mossi da spirito di beneficenza o da amore delle arti belle? Non è anzi evidente che questa non sarebbe altro che una bella e buona speculazione?

L'onorevole Imperiali ha detto che l'emigrazione trovò a Genova grande sollievo mercè i proventi di una lotteria fatta a di lei beneficio.

Io lodo quelli che, coll'assenso della legge, allestirono in Genova una lotteria per soccorrere l'emigrazione, ma io dico all'onorevole Imperiali che esistono altri mezzi per soccorrere l'emigrazione, e che questi mezzi si pongono in opera su tutta quanta la superficie dei nostri Stati. Ben lungi dal credere che le lotterie sieno il modo più acconcio e più onorevole per soccorrere ad un così grande, ad un così nobile infortunio, credo anzi che sieno esse il mezzo meno lodevole d'ogni altro.

Ad una sventura come quella dei nostri fratelli emigrati vuolsi soccorrere direttamente e non per mezzo del giuoco. Ora, io sono lieto di poter dire all'onorevole deputato Imperiali che esiste a Torino una società detta dell'emigrazione la quale, con soccorsi fissi, mensuali, mette un Comitato composto di onorevoli ed egregie persone in condizione di soccorrere agli emigrati senza punto ricorrere al giuoco. Io credo che un sì nobile esempio possa e debba degnamente imitarsi in Genova dove non mancano mai gli animi generosi alle imprese generose.

D'altronde crede egli, l'onorevole Imperiali, che il danaro che si va a versare nelle casse degli istituti di beneficenza per mezzo delle lotterie non presenti eziandio un qualche danno? Io che mi onoro d'aver preso parte alla prima istituzione degli asili infantili e di parecchi altri istituti di beneficenza al nostro paese, gli so dire, e sono certo d'aver qui consenzienti molti di quelli che cooperarono a quel nobile assunto, gli so dire che rifuggimmo quasi sempre dal ricorrere per ciò al mezzo delle lotterie. Questo mezzo è vero che può farsi sorgente di soccorsi ai bisogni degli istituti pii, ma per esso si

deve picchiare a tante case, si devono sollecitare tanti individui, che alla fine dei conti logora la carità pubblica verso quegli istituti medesimi e produce al postutto molto più danno che non beneficio, mentre invece molto miglior utile si ricava da tutti gli altri mezzi di beneficenza ai quali ebbe ricorso la carità pubblica per fondare e mantenere le molte istituzioni che la carità cittadina seppe creare in breve spazio di tempo senza soccorso governativo, cosa di che mi tengo onorato come cittadino italiano delle provincie subalpine.

Le istituzioni di beneficenza sono una cosa così alta e così degna che io non credo abbisognino per sostenersi di questi tenuissimi mezzi delle lotterie.

Infatti, se si esaminano i bilanci delle varie istituzioni di beneficenza si troverà che i soccorsi che esse ritrassero dai giochi del lotto sono minimi in proporzione di tutti gli altri che altronde hanno ricevuto. Se volete tenere in alto onore gli istituti di beneficenza, non fate che essi siano soccorsi per vie le quali hanno, come ho detto, qualche cosa d'immorale, e fate sopra ogni cosa che essi non vengano troppo sovente in ogni circostanza a picchiare alla porta di tutti i cittadini, perchè potrà venire il giorno in cui i cittadini stanchi terranno la porta chiusa, e gli istituti che voi avrete voluto beneficiare, invece di ristoro, ne avranno anzi avuto grave danno.

Io quindi, sia come relatore della Commissione, sia come semplice deputato, stimo la Camera debba di buon animo assentire a che la proposta dell'onorevole ministro delle finanze sia tradotta in legge.

**DE VIRY.** Je demande la parole pour soumettre encore à la Chambre une observation à l'appui des conclusions de la Commission.

Je crois qu'ici, outre la question de convenance, si l'on veut, il y a aussi une question légale, et je crois que cette question légale est tranchée par le Code pénal lui-même.

Nous avons deux articles, l'article 509 et l'article 514, qui décident cette question. Ces articles défendent d'une manière positive tous les jeux de hasard dans quelque circonstance que ce soit.

Or, vous savez tous que souvent, dans l'application de ces articles de la loi, on a trouvé des difficultés, et même, depuis longtemps, on a demandé au Ministère de proposer une loi pour empêcher que dorénavant ces difficultés ne se présentent. Les inconvénients de ces jeux de hasard que chaque jour on voit se renouveler sur les places publiques, et qui ne sont autre chose qu'un moyen de corrompre notre population et de la tromper, doivent absolument être prévenus.

Ainsi, je demande que les deux articles du Code pénal soient clairement interprétés dans la loi que nous allons faire; et comme l'article proposé par la Commission a une rédaction plus explicite que celle de l'article qui se trouve dans le projet du Ministère, c'est pourquoi je l'appuie.

Les jeux de hasard doivent être punis. Or, comme le Code les punit, pourquoi voudrions-nous aujourd'hui faire une exception à cette disposition de la loi?

Je n'en dirai pas davantage, parce que je crois que l'opinion, soit du Ministère, soit de la Commission, a déjà suffisamment éclairé la Chambre à cet égard.

Seulement, j'ai voulu rappeler que nous avons une prescription légale à cet égard et qu'il serait mal de venir déroger à cette disposition de la loi pour un fait qui, comme le disait très-bien l'honorable député Valerio, ne présente pas tous les avantages qu'on voudrait y attribuer.

Les moyens de soulager l'indigence sont nombreux, et il n'est pas difficile de le faire; mais, pour cela, ne commençons

pas par déroger à la loi et maintenons-la pour tous les cas et dans toute son extension.

**SERRA F. M.** Risponderò poche parole agli onorevoli deputati Valerio e Torelli. Essi hanno trasportato la questione, dal punto in cui l'avevamo fissata l'onorevole Imperiali ed io, così lontano, come è lontana da noi la California. Nostra mente era di parlare di lotterie di piccoli oggetti, dono di mani gentili e di carità ingegnosa, e lascio che la Camera giudichi, se la carità ingegnosa delle donne possa provvedere o tele di Tiziano o statue di Pradier o lingotti d'oro della California.

**IMPERIALI.** Domando la parola per un fatto personale.

Io non posso restare sotto l'impressione delle parole dette dall'onorevole deputato Valerio. La mia proposta era affatto filantropica, e non aveva alcun fine che si potesse dire riprovevole; ed io mi guarderei bene dall'appoggiare una legge, la quale, invece di migliorare la morale del popolo, tendesse a deteriorarla. Il mio fine era buono, ed io aveva fatta quella proposta per lasciare il campo aperto alla filantropia di sollevare i bisognosi. Del resto la scuola a cui io appresi la morale è ben lungi dall'essere quella accennata dall'onorevole deputato Valerio.

Quindi io respingo alacramente le sue parole che alludevano a questo; come neppure io pensava che l'aver letto la relazione dovesse portare per conseguenza che ognuno si sottoscrivesse alle ragioni in essa contenute; io credeva che ognuno potesse attaccare la relazione, ed esprimere alla Camera la propria opinione.

Del resto, dopo quanto si è detto, credo che il mio emendamento troverà poco appoggio, e per conseguenza, ove la Camera non volesse perdere tempo, io sarei pronto a ritirarlo.

**VALERIO, relatore.** Domando la parola.

Dirò pochissime parole in risposta a quanto disse l'onorevole deputato Serra. Il deputato Serra osservava che egli aveva proposto che fossero eccettuate le lotterie composte di oggetti provenienti dall'opera ingegnosa di mani gentili; a me pare che l'onorevole deputato Imperiali che ha proposto l'emendamento appoggiato dal deputato Serra, abbia detto *oggetti mobili*. Ora, non tutti gli oggetti mobili, come ognuno vede, sono *opera ingegnosa di mani gentili*. Quindi la proposta dell'onorevole deputato Imperiali abbracciava i lingotti d'oro, la statua d'argento di Pradier e la tela di Tiziano.

Venendo poi a quanto disse l'onorevole deputato Imperiali, io dichiaro che intesi rispondere, come ho risposto, alla dottrina da lui emessa, non alle sue intenzioni. Io rispetto le intenzioni di tutti, rispondo alle dottrine.

Mentre egli parlava io ho scritte testualmente le sue parole:

« Qualunque opera si può rivolgere al bene. » Io risposi a quella dottrina, non alle sue intenzioni, che rispetto come rispetto le intenzioni di tutti ed intendo che siano rispettate le mie.

Quando ho parlato della relazione della Commissione io ho voluto dire che gli argomenti su cui si basava la medesima non erano stati combattuti, locchè mi faceva credere che non erano stati letti.

Io desiderava che fossero letti perchè credeva che lo dovevano essere, affinchè ne rimanesse per beneficio di tutti abbreviata la discussione, ed è per questo, per questo solo che ne mostrava rinascimento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Imperiali ritira il suo emendamento?

**IMPERIALI.** Io lo ritiro.

**DEFORESTA.** Domando la parola.

Se non vado errato, nei termini in cui è concepito, questo primo articolo può far nascere il dubbio se la proibizione si estenda anche ai premi offerti nei prestiti contratti dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni. Il dubbio, secondo me, sorge dall'ultimo periodo in cui si dice: « e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

Ora io prego il signor ministro delle finanze e la Commissione a dire se sia realmente loro intenzione d'estendere la proibizione, di cui in questo articolo, ai menzionati premi. Mi riservo, dopo sentite le loro risposte, di vedere se sia il caso di proporre un'aggiunta a questo articolo onde eliminare appunto questo dubbio.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Dal complesso degli articoli di cui si compone questa legge parmi che si possa dedurre la proibizione dello smercio dei biglietti d'imprestati fatti sotto forma di lotteria; tuttavia, siccome vi potrebbe rimanere dubbio e sarebbe più opportuno di spiegare in modo chiaro e positivo la intenzione del legislatore, il Ministero e la Commissione proporranno d'accordo di aggiungere all'articolo 4, dopo le parole « è proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero... »

**VALERIO, relatore.** Si aggiungerebbero le seguenti parole:

« Come pure i biglietti ed i titoli degli prestiti, nei quali il capitale e gli interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vincite. »

**DEFORESTA.** Mi pare che nell'articolo 4 non si tratta che degli annuzzi nei giornali.

**VALERIO, relatore.** Non è che l'alea che si riferisce agli annuzzi; ma il primo paragrafo riguarda precisamente lo spaccio dei biglietti di lotterie estere.

**MICHELINI G. B.** Io comprendo benissimo il sentimento che ha potuto indurre la Commissione ad emendare il primo alinea di questo articolo, ed a scrivere in fronte della legge il vivo desiderio da noi tutti sentito che la lotteria del Governo sia soppressa il più presto possibile. Quando ciò avverrà, oh! allora sì che faremo un vero bene alle opere pie, perchè, se non ne aumenteremo le entrate, ne diminuiranno le uscite, scemando il numero dei miserabili che devono avere ricorso all'altrui beneficenza; ma io stimo che questo desiderio deve risultare in altre guise, ma non dalla legge. Così tale desiderio è già stato manifestato nella discussione che ebbe luogo oggi; e tale desiderio è pure chiaramente espresso nella relazione, relazione che io ho letto, ed ai nobili sentimenti della quale io applaudo di tutto cuore. Essa mi ricorda le *Lecture di famiglia*.

Ma, ritenendo che le leggi devono essere concise e non avere parole le quali non contengano proibizioni o non sanciscano diritti, mi sembra si debba sopprimere tutto ciò che è estraneo, tutto ciò che non manifesta che desiderii o sentimenti. Propongo per tanto che, sopprimendo la maggiore parte di questo alinea, si ripristini la dizione del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

**VALERIO, relatore.** Domando la parola.

Quando la Commissione stava formulando l'emendamento contro cui si è alzato gentile oppugnatore l'onorevole Michelini, aveva preveduto che l'onorevole Michelini lo avrebbe combattuto; tutti sanno come sia severo censore delle for-

mole legislative l'onorevole deputato di Borgo San Dalmazzo, e di questo lo lodiamo, e qualche volta ci facciamo compagni all'opera sua.

Tuttavia questo pensiero non poté trattenerci dal domandare alla Camera l'approvazione di questo emendamento, perchè credemmo conveniente, anzi per noi doverose, che, presentando alla nazione una proibizione assoluta delle lotterie, la Camera facesse sua la promessa di Re Carlo Alberto, ed annunciasse in pari tempo che intendeva con tutte le forze promuoverne l'attuamento.

Cercammo una formola che adempisse al nostro desiderio, e non trovammo che questa. Se l'onorevole Michelini ne trova una migliore, la proponga, noi l'accettiamo volentieri; se non la trova, lo preghiamo ad accettare la nostra. Questa legge sarà pubblicata nei tre o quattro mila villaggi del Piemonte dove non si pubblica la relazione del Ministero, e neanche la relazione della Commissione, dove non si leggono i dibattimenti della Camera; quando questa legge sarà affissa in questi tre o quattro mila villaggi, non potranno dessi conoscere la volontà determinata dei legislatori di compiere le promesse di Carlo Alberto, di abolire per sempre il giuoco del lotto appena lo stato delle finanze ce lo permetterà.

**MICHELINI G. B.** Si vede dalle parole che ha detto il relatore, che quando compilava quest'articolo esso sentiva un certo rimordimento di coscienza, perchè conosceva che peccava contro i più sani precetti, non dico di legislazione, ma dello stile con cui le leggi devono essere scritte. Mi rincresce che non abbia seguito gli impulsi della sua coscienza, ed abbia al contrario peccato scientemente.

Quanto a me non avrei che a ripetere le cose già dette: con tanti mezzi di pubblicità che attualmente vi sono, il desiderio della Camera può essere da tutti conosciuto, ma non è conveniente che sia espresso in una legge.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che non sia veramente il caso di fare questo preambolo, il quale esprime semplicemente un desiderio. La legge ordina, e non manifesta desiderii; ma quando pure la Camera volesse ad ogni modo significare così fatto desiderio, parmi che tuttavia questa prima parte dell'articolo 1 dovrebbe essere rettificata perchè, come trovasi ora concepita, non esprime la vera idea di chi l'ha formulata.

« In pendenza degli studi (così dice l'articolo) per giungere alla definitiva abolizione del lotto pubblico già implicitamente promessa nel preambolo delle regie patenti 31 dicembre 1838, è proibita ogni altra lotteria. »

Ammessi questi termini, ne seguirebbe che la proibizione d'ogni lotteria dovrebbe solamente e semplicemente produrre i suoi effetti finchè fossero pendenti gli studi, e che terminati gli studi, verrebbe tosto a cessare la proibizione; invece la legge dovrebbe esprimersi in modo tale che significasse una abolizione assoluta, non temporaria, non limitata alla durata degli studi, ma definitiva.

Se la Camera adunque crede di dover anche toccare questo desiderio, lo potrebbe usando un'altra frase.

**VALERIO, relatore.** Se si vuole aderire al desiderio dell'onorevole guardasigilli, si potrebbe dire: « È proibita sin d'ora ogni altra lotteria. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti prima l'emendamento del deputato Michelini:

« Ogni lotteria privata è proibita. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

**VALERIO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VALERIO, relatore.** La redazione proposta dal Ministero, a parer mio, dà campo ad una non lieve dubbiozza.

Diffatti, se, a cagione d'esempio, un municipio od una provincia apre una lotteria, questa è forse una lotteria privata ?

Tale dubbio non sorgeva dalla relazione della Commissione e debb'essere tolto.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che si potrebbe dire : « È proibita ogni lotteria, ad eccezione del lotto pubblico. »

**PRESIDENTE.** Il primo alinea, quale si trova nel progetto del Ministero, è già approvato dal voto della Camera...

**VALERIO, relatore. (Interrompendo)** È adottato l'emendamento del deputato Michelini, con cui veniva annullata la redazione proposta dalla Commissione, ma non è ancora stata messa ai voti la redazione proposta dal Ministero, e tale redazione a me pare non doversi accettare, perchè lascia luogo ad equivoci.

In ogni caso bisognerebbe forse ammettere la redazione proposta dal guardasigilli; ma io non dissimulo che la medesima mi fa un pessimo senso (e credo che farà cattivo senso anche nel paese, ove l'eco delle nostre discussioni non giunge se non per mezzo del bollettino delle leggi), vedendo che è proibita ogni lotteria, ed è mantenuto il regio lotto.

Infatti, invece di portare, siccome sarebbe desiderio della Commissione, una parola di biasimo contro il lotto ed una promessa d'abolizione del medesimo, la nuova formola ne porterà un decreto di conservazione.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Per aderire in parte al desiderio della Commissione si potrebbe conservare la redazione attuale dell'articolo, aggiungendovi a modo d'alinea : « È per ora escluso il lotto. » Così si esprimerebbe in modo legislativo l'intenzione d'abolire il lotto, e resterebbe salva ad un tempo la legge.

**FARINI.** Dacchè la Camera ha respinto la redazione della Commissione, non mi parrebbe tanto conveniente d'ammettere in questa legge l'eccezione del lotto pubblico; la eccezione si rileva già dal contesto della legge. La Commissione quindi proporrebbe un'altra redazione in questi termini :

« Fermo il disposto delle regie patenti 31 dicembre 1838, è proibita sin d'ora ogni altra lotteria. »

Mi pare che questa formola possa esprimere più chiaramente l'idea di conservare la legge che è tuttora in vigore, nonchè il pensiero di proibire le lotterie.

**MELLANA.** Parmi che siamo unanimi in un generoso pensiero. Tutti vorremmo vedere scomparire quella lebbra che s'appella il giuoco del lotto. Ma quello che trattiene molti dal dar effetto al santo proposito di togliere una pubblica e legale immoralità si è il pensiero dell'operata finanza. Ma, anche rispettando questa dura necessità del momento, parmi si potrebbe senza alcun pericolo sancire fin d'ora il grande principio dei popoli liberi, quello cioè di non provvedere alla pubblica finanza con iscapito grandissimo della pubblica morale. Invece di fare un passo a metà, ed incorrere nella disapprovazione accennata dall'onorevole Michelini, di volerli cioè valere d'una formola inusitata nella redazione di una legge per esprimere un mero desiderio, si potrebbe assai meglio rimediare al male che tutti vorremmo far cessare; ove, dopo il primo articolo, si aggiungesse un alinea così concepito :

« Il giuoco del lotto è abolito a partire dal primo gennaio 1856. »

L'attuale ministro delle finanze avendo tempo due anni a provvedere al vuoto che con questa deliberazione si apporta-

rebbe nel pubblico erario, nutro fiducia che non verrà in lui meno la conosciuta sua sagacità nel ritrovo d'altro balzello, che potrà essere duro, ma non mai come questo immorale.

Or sono sei anni Re Carlo Alberto, con un reale decreto, accennava ad una prossima abolizione del giuoco del lotto; quella promessa venne delusa fin qui, ed ora noi, nel mentre stiamo per abolire tutte le lotterie, in merito al lotto ci accontenteremo di rinnovare l'espressione di un pio desiderio? Or sono pochi giorni, a fronte di un male non quanto questo a deplorarsi, avete saputo, o signori, privare di un colpo la finanza di un'entrata presso a poco eguale, voglio accennare alla vinta soppressione di qualsiasi dazio sopra i cereali.

Signori, se noi con questa legge aboliamo tutte le lotterie, ed a riguardo del lotto, che è di tutte le lotterie la più immorale, ci limitassimo ad esprimere il mero desiderio d'abolirlo in un incerto futuro, non senza ragione si potrebbe dire di noi che abbiamo voluto abolire le altre lotterie per solo scopo di accrescere le entrate del lotto; che insomma vogliamo il monopolio di questa pubblica immoralità. Un Parlamento che si rispetti deve sfuggire da una così grave taccia, la quale non potrebbe neppure essere detta calunniosa.

Adottando il mio emendamento la si sfugge, e nel mentre diamo sanzione legislativa ad un principio che fu accolto da tutti i popoli liberi, quello cioè d'abolire il lotto che fu sempre e che sarà retaggio soltanto della tirannide, noi non mettiamo neanche in imbarazzo la finanza perchè, lo ripeto, nello spazio di due anni vi è tempo di provvedere altrimenti ai bisogni dello Stato.

Io quindi propongo che al primo articolo si aggiunga un alinea così concepito :

« A partire dal 1° gennaio 1856 è abolito il giuoco del lotto. »

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** La Camera capirà facilmente che io non posso aderire all'emendamento dell'onorevole Mellana. Io, quantunque non oltremodo timido, non avrei tuttavia l'ardire di assumere l'impegno di trovare nel periodo di due anni il mezzo di riempire il vuoto che produrrebbe nelle casse dello Stato la soppressione del giuoco del lotto.

Prima di tutto farò osservare che questa imposta ha dato nell'anno 1852 un prodotto depurato da ogni spesa di due milioni e mezzo, e che questo prodotto è stato in quest'anno poco meno di tre milioni. In verità io non saprei come, a fronte di un notevole disavanzo, fatto maggiore dall'ultimo voto della Camera in merito dei cereali, si possa pensare a rinunziare a quest'entrata di tre milioni. L'onorevole deputato Mellana forse dirà che a questa imposta se ne possono sostituire altre; ma l'esperienza di tutti i popoli, e la nostra in ispecie, ha dimostrato quanto le nuove imposte giungano moleste ai contribuenti, come male esse si sopportino, come si faccia meno attenzione ad un peso vecchio al quale si è assuefatti che non ad un peso nuovo anche mite.

Quindi, lo ripeto, io non posso in verun modo assumere l'impegno che mi vorrebbe far prendere l'onorevole deputato Mellana. Se i tempi saranno migliori, se la condizione delle finanze nell'avvenire sarà meno trista, sicuramente l'imposta del lotto sarà una delle prime che dovranno il Ministero ed il Parlamento abolire. In ciò io sono pienamente d'accordo col l'onorevole deputato Mellana. Ed io credo di non avere aspettata questa circostanza per manifestare questa mia opinione.



Mentre si discuteva una legge portante una nuova imposta (non mi ricordo più quale, nè in qual tempo), e che si voleva fissarla ad un tempo determinato, mi ricordo aver detto che, ove mai a quell'epoca le finanze rimanessero in tale condizione che fosse possibile il pensare a togliere imposte, quella del lotto sarebbe stata la prima ad abolirsi.

L'opinione che ho manifestata in quel tempo non esito a ripeterla oggi, e spero che chi avrà la sorte d'essere ministro delle finanze, quando si potrà pensare a retrocedere dalla dolorosa via che abbiamo finora battuta, ne proporrà la soppressione. Ma, finchè quest'epoca avventurosa non sia giunta, io supplico la Camera a non rendere ancora più difficile la condizione del ministro delle finanze, privandolo d'una rendita di quasi tre milioni netti.

**MELLANA.** Io non nego al signor ministro il buon volere di far scomparire le imposte che più sono gravose pei mero agiati ed immorali, quale principalmente si è quella del lotto; pensiero questo che divide tutta la Camera; ma il signor ministro sa meglio di me qual enorme distanza vi passi dal dovere provvedere quando vi si è astretto, da quando sta in noi la scelta dell'opportunità. Se questa abolizione sarà sancita per legge da avere il suo effetto col primo gennaio 1856, il signor ministro si arrovellerà per modo il capo che prima di quell'epoca avrà trovato modo di sopperirvi altrimenti. Se invece l'abolizione sarà rimandata al tempo della sistemata finanza, temo che quest'abolizione si farà aspettare ancora per molto tempo.

E qui debbo rispondere ad un'osservazione giustissima del signor ministro che giustamente farà senso nella Camera, ed è che, ancorchè si togliessero delle imposte di una rendita di 10 milioni per sostituirne altre di 2 o di 3 soli milioni, si griderebbe sempre contro le nuove venute senza tener conto delle sopresse: dolorosa verità! ed è per questo che mi sono limitato a domandare l'abolizione del lotto pel 1856.

Se si trattasse di provvedere già fin d'oggi a sostituire altro balzello, io sarei dell'avviso del signor ministro. Già sono tante le nuove gravanze imposte, e non ancora acclimatate nel paese, che sarebbe impossibile provvedervi per ora; ma, quando si rimanda la cosa a due anni, e queste imposte che sono oggi così dolorose a sopportarsi, perchè nuove, saranno entrate nella natura delle cose, e quando nel 1856, invece di proporre un'imposta nuova, si aumentassero di qualche centesimo tutte le imposte dirette per provvedere a tre milioni, sarebbe una cosa insensibilissima, ed io domando se vi sarebbe qualche cittadino il quale si rifiuterebbe a pagare qualche centesimo di più sulle imposte dirette al santo scopo di vedere scomparire l'imposta del lotto.

E qui farò osservare che l'imposta del lotto non può dirsi, come alcuni vorrebbero che sia, un'imposta volontaria. Essa pesa sulla classe meno agiata e meno educata della popolazione, su quella classe che, non rattenuta dai dettami dell'educazione, si lascia trascinare da una fallace speranza; per cui si può dire che col fatto di mantenere aperto il giuoco del lotto le s'impone l'imposta. È una tassa non imposta colla forza, ma surrepita, e si surrepisce abusando della infelice condizione della parte più numerosa della popolazione.

Si ha poi un motivo desunto dai più ovvii principii economici che ci deve condurre all'abolizione di questo balzello, ed è quello che fa di lui percezione è soprattutto gravosa al contribuente poichè, per percepire tre, si deve spendere uno e mezzo, cioè il 50 per cento.

Infatti vedo qui nella relazione che nel 1853 il provento netto si calcola a circa tre milioni, mentre effettivamente dai contribuenti si pagò l'enorme somma di lire 5,200,000.

Ora, io dico, se si aumentassero di qualche centesimo addizionale tutte le imposte dirette, si perceverebbero questi tre milioni, si farebbe cessare questa imposta immorale, e nello stesso tempo si esonererebbero i contribuenti di due milioni e mezzo.

Credo di non andar errato calcolando fra due anni l'entrata di tutte le imposte dirette riunite a circa 50 milioni: ponendo un aumento del 5 per cento si otterrebbero questi 2 milioni e mezzo.

Mi pare che sotto questo aspetto il signor ministro dovrebbe meco unirsi perchè fin d'ora il Parlamento dichiari legislativamente l'abolizione del lotto; giacchè parmi di avere distrutta la grave sua obiezione, del pericolo cioè di creare nuovi balzelli.

Io quindi persisto nella mia proposta sulla considerazione che, in occasione che si adotta una legge colla quale si vuole far scomparire un'immoralità, il non prendere una deliberazione formale in merito al giuoco del lotto farebbe un pessimo effetto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposizione del deputato Mellana così concepita:

« A partire dal 1856 il giuoco del lotto sarà abolito. »

(La Camera rigetta.)

Metto ai voti il primo alinea dell'articolo 1:

« Fermo il disposto delle regie patenti 31 dicembre 1838, è proibita sin d'ora ogni altra lotteria. »

(La Camera approva.)

« La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, quanto alle vendite di beni mobili ed immobili operate col mezzo dell'estrazione a sorte o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi determinati dall'azzardo, e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all'articolo 1 saranno puniti con multa eguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio e del valore d'estimo dei beni mobili ed immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie, multa estensibile sino alla totalità di tali somme e valori, senz'altro però possa mai eccedere il massimo stabilito dall'articolo 67 del Codice penale.

« Se i premi in danaro ed i valori degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno. »

**MELLANA.** Nella prima parte di questo articolo fu gettato il principio che si possa, a titolo di multa, percevere dal contravventore metà il valore dell'oggetto posto in lotteria.

Quindi si è soggiunto, a fine d'uniformarsi alla vigente legislazione, che questa multa non possa mai estendersi oltre al disposto della legge, cioè di lire 5000.

Questo articolo 3, per conseguenza, potrebbe in certi casi essere una ingiustizia perchè non colpirebbe efficacemente che i contravventori di piccole lotterie; ad ovviare a questa ingiustizia si è posta, oltre la pena pecuniaria, anche la pena del carcere per coloro che terrebbero lotterie di somme maggiori. Fin qui va bene; ma non veggio poi la ragione perchè si sia poi detto: *potranno essere puniti*. Mi pare che si sarebbe dovuto dire: *i contravventori saranno puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno.*

Non veggio la ragione di questo arbitrio lasciato ai magistrati. È il legislatore che deve dire quando vi sarà il passaggio dall'una all'altra pena; ed il legislatore deve espressa-

mente dirlo per togliere l'ingiustizia dell'aver limitata la multa a lire 5000 quando aveva già sancito il principio di portare la multa a metà del valore dell'oggetto posto in lotteria. Disposizione che colpirebbe i soli infrangitori della legge su piccole lotterie. Mi pare basti lasciare l'arbitrio prudente ai magistrati d'applicare la durata più o meno lunga del carcere; ma che la legge sola deve dire quando principiarsi si debba l'applicazione della pena corporale. Propongo adunque di mutare la parola *potranno* in quella di *saranno*.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Mellana, che tende a sostituire alla parola *potranno* quella di *saranno*.

(È appoggiato.)

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Osserverò al deputato Mellana che una gradazione riscontrasi sia nella prima parte dell'articolo che nel suo alinea.

Nella prima parte, ove trattasi di oggetti non eccedenti in valore le lire 5000, la gradazione corre tra la metà d'esso valore ed il suo *maximum*.

Nell'alinea, ove trattasi di valore eccedente le lire 5000, la gradazione consiste in ciò che è data al magistrato la facoltà di far passaggio ad un'altra pena, a quella cioè del carcere, non ommessa la multa.

La legge adunque porrebbe in arbitrio del giudice l'applicare il più od il meno della multa, e di applicare eziandio nel secondo caso la pena del carcere; ma se, come propone il deputato Mellana, si dovesse al magistrato imporre la necessità di applicare congiuntamente le due pene, gli verrebbe impedito l'uso di quel criterio, per cui l'applicazione della pena è proporzionata alla maggiore o minore gravità del reato.

È necessario, e del tutto conforme alle regole, che questa facoltà di applicare una pena più o meno grave, e di passare anche da una pena ad altra specie di pena rimanga al magistrato, affinché possa ugualmente tenere conto e bilanciare le circostanze aggravanti e le attenuanti.

E ciò trovasi adottato in tutte le legislazioni criminali.

Io credo quindi che sia del tutto conveniente che questa facoltà sia lasciata al magistrato.

Del rimanente, supponendo pure che il criterio debba soltanto essere determinato dal valore degli oggetti, sebbene in verità questo non sia il solo elemento che debba servire al giudizio del tribunale, qual è, io domando, il punto di partenza che si prende in questo articolo di legge? È quello della somma di lire 5000. Ora, vorrà il deputato Mellana trattare nello stesso modo la lotteria di lire 5000 e quella di lire 200,000?

Appunto perchè non si possono stabilire certe e determinate pene per le varie somme, occorre lasciare al giudizio dei tribunali la determinazione di una pena più o meno grave secondo che sarebbe maggiore o minore il valore della lotteria.

Veda inoltre il deputato Mellana quali inconvenienti potrebbero derivare dal suo sistema. Suppongasì una lotteria di oggetti pel valore di lire 5000; in questo caso, secondo la parte prima dell'articolo secondo, non si potrebbe far luogo che alla multa, la quale si potrebbe però estendere sino alle lire 5000; suppongasì quindi una lotteria del valore di lire 5001, il giudice, in quest'altro caso, stando all'emendamento del deputato Mellana dovrebbe di necessità stabilire, non solo la multa di lire 5000, ma altresì il carcere, e ciò per la sola diversità di una lira.

È dunque mestieri di lasciare ai giudici la facoltà di applicare la pena del carcere qualora le circostanze lo richie-

dano; ma non si deve loro imporre la necessità di sempre infliggerla, perchè ciò darebbe luogo a troppo gravi inconvenienti.

**MELLANA.** Io ammetto che si richieda un criterio perchè il magistrato applichi più 12 che sei o tre mesi di carcere; criterio che desumerà dalla maggiore o minore somma posta in lotteria; ma non comprendo che vi possa essere un criterio per applicare la pena del carcere o no. Chi fa una lotteria viola la legge tanto che essa sia d'un valore di 5 come di 200,000 lire. Siamo noi legislatori che, avendo fermata la multa a lire 5000, dopo avere sancito che questa dovesse estendersi alla perdita della metà dell'oggetto posto in lotteria, che diciamo: oltrepassata questa somma, la pena sarà di un altro ordine; ed allora basta al magistrato, senz'altro criterio, conoscere il valore dell'oggetto posto in lotteria per applicare la legge, riservato al suo prudente arbitrio di applicare la pena corporale in ragione che maggiore o minore sarà stato il valore dell'oggetto posto in lotteria. Sostengo poi che la pena del carcere era una necessità quando si è voluto limitare la multa alle lire 5000. Questa multa non sarebbe più stata un sufficiente ritengo per chi, per esempio, avesse voluto fare contro il disposto della legge lotterie di cospicue somme, come di 200,000 lire e più.

**GASTINELLI.** Io credo che ci siano ragioni da apprezzare tanto nell'obbiezione dell'onorevole deputato Mellana, quanto nella risposta dell'onorevole guardasigilli.

La ragione che milita in favore del guardasigilli si è che nella prima parte dell'articolo, allorchè si tratta di premio il cui valore non giunge che a lire 5000, sono stabilite delle gradazioni nella multa, la quale può dalla metà del premio estendersi anche sino alla totalità dello stesso, ed è a dire a 5000 lire.

Ora, quando il premio supera la somma di 5000 lire, se si dovesse immanenti, oltre la multa, applicare la pena del carcere, siccome porta l'emendamento Mellana, parrebbe chiusa in questa seconda parte la via alla graduazione nella multa, ossia nella pena pecuniaria, da doversi probabilmente assorbire prima di far passo alla pena affittiva, ed è a dire al carcere.

Ma d'altra parte sussiste l'obbiezione del deputato Mellana nel caso in cui la stessa considerazione di quella gradazione esige una maggior pena che non può più avere luogo nella multa, ed è a dire allorchè il valore del premio fosse maggiore di 10,000 lire; poichè in tal caso, essendo per legge la multa ridotta a sole lire 5000, ed è a dire alla metà del valore del premio, questa multa non rappresenterebbe che il *minimum* della pena pecuniaria, e converrebbe necessariamente allora ricorrere in supplemento alla pena affittiva.

Credo pertanto che, a conciliare quella risposta con quell'obbiezione, debbasi pure nella seconda parte introdurre quella gradazione, lasciando in arbitrio dei giudici la pena del carcere nei soli casi in cui il valore del premio superasse sì bene le lire 5000, ma fosse inferiore alle lire 10,000; dovesse la pena del carcere applicarsi nel caso che quel valore superasse le lire 10,000, poichè in questo caso non potrebbe nella multa avere più luogo che il *minimum*, ossia la metà di quel valore, dove che nei casi contemplati nella prima parte dell'articolo potrebbe la multa estendersi ad assorbire l'intero valore del premio.

Quindi io, ritenendo la seconda parte come sta scritta nel progetto, cioè « potranno essere puniti, oltre la multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno, » aggiungerei « la qual pena dovrà applicarsi semprechè i premi superino il valore di lire 10,000. »

Parmi che in questo modo si concilierebbero le due opinioni del deputato Mellana e del guardasigilli, e che ci sarebbe gradazione e nell'una e nell'altra parte dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

(È appoggiato.)

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Veramente l'importanza dell'emendamento del deputato Gastinelli non sarebbe così grande come quella dell'emendamento proposto dal deputato Mellana; tuttavia osservo che, trattandosi di una contravvenzione di questo genere, il volere assolutamente prescrivere la pena del carcere è punizione piuttosto grave; sembra che il semplice valore degli oggetti non possa di per sé bastare all'applicazione di tal pena. Allora solo, a mio credere, i giudici dovrebbero far luogo all'applicazione della pena del carcere, quando, oltre alla violazione semplice della legge, concorressero altre circostanze aggravanti. Se vi sono altre circostanze aggravanti che rendano l'azione più colpevole, allora è conveniente che il giudice possa anche far luogo all'applicazione di quella pena; ma se queste circostanze non esistono, mi sembra che il solo fatto della violazione della legge non debba per sé produrre necessariamente la pena del carcere, apparendo questa alquanto eccessiva; onde inclinerei a lasciare l'articolo nel modo con cui venne presentato dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mellana, il quale formerebbe l'ultimo alinea.

(Non è adottato.)

Ora metto ai voti la proposta del deputato Gastinelli, la quale consisterebbe nell'aggiunta in fine dell'articolo di queste parole: « la quale dovrà applicarsi, semprechè il prezzo superi il valore di lire 10,000. »

**JACQUIER.** Je dois faire observer que la latitude que la Commission a laissée est plus que suffisante pour faire respecter la loi actuelle. Il ne me semble nullement nécessaire d'obliger le magistrat à prononcer la peine de la prison. Cette obligation me paraît tout à fait excessive.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

(Non è adottato.)

Metto ai voti l'articolo 2. Lo rileggo:

« Art. 2. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all'articolo 1 saranno puniti con multa eguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio, e del valore d'estimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie; multa estendibile sino alla totalità di tali somme e valori, senzachè però possa mai eccedere il massimo stabilito dall'articolo 67 del Codice penale.

« Se i premi in danaro ed in valore degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 3. I distributori, i venditori di biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunci od affissi, saranno puniti con multa non minore di lire 250, estendibile sino a lire 1000.

« I gerenti e stampatori dei giornali, in cui venissero fatte tali pubblicazioni, saranno puniti con multa estendibile sino a lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 4. È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero; di facilitare lo smercio di tali biglietti,

e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500 estendibile sino a lire 2000.

« I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno programmi e annunci preventivi di lotterie aperte all'estero, saranno condannati nella multa stabilita dall'alinea dell'articolo 5. »

**MELLANA.** Domando la parola.

Io chiederei alla Commissione il motivo per cui essa fece un'eccezione a favore delle lotterie estere, poichè per queste la pena è limitata a lire 2000, quando per le lotterie all'interno venne estesa a lire 5000 non solo, ma applicata anche la pena del carcere. Ora si sa che le lotterie estere sono sempre di una somma ragguardevole; ed io non veggo il perchè ai banchieri nazionali, che si fanno promotori di queste vendite, si voglia togliere il timore di incorrere nella pena del carcere. Quando abbia sentita una ragione a cui si possa appoggiare questa eccezione in favore dei venditori dei biglietti delle lotterie estere, mi tacerò; altrimenti proporrò che siano eguagliati.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Il motivo di questo è semplicissimo: l'articolo 1 che commina pene maggiori si applica agli autori delle lotterie. Rispetto alle lotterie estere evidentemente chi contravviene a questa legge si restringe a distribuire i biglietti, senza essere l'autore principale. Ora nei distributori dei biglietti delle lotterie nazionali vi è una multa minore, che è determinata in una somma la quale si estende dalle 250 alle 1000 lire, quando all'incontro colui che distribuisce biglietti di lotterie estere incorre nella multa da 500 alle 2000 lire. Vede dunque che la stessa contravvenzione è punita maggiormente se ha per oggetto la vendita di biglietti di lotterie estere; spero quindi che questa spiegazione avrà soddisfatto l'onorevole Mellana.

**MELLANA.** Mi rincresce di dire al signor ministro che non sono soddisfatto. Io guardo alle conseguenze. Si dice che per i venditori di biglietti all'interno si è andati più miti nella pena che non riguardo ai venditori di biglietti delle lotterie estere. Ma questo si è perchè nelle lotterie che si potessero fare nell'interno la sanzione della legge si estende tanto su quello che pone un oggetto in lotteria quanto su quello che fa lo smercio dei biglietti. Ora io domando se ragionando sullo scopo che si prefigge questa legge non sia egualmente colpevole chi si fa promotore presso noi di una lotteria aperta all'estero, quanto quello che fa una lotteria nello Stato, e se per frenarli non debba essere eguale la sanzione della pena.

Il banchiere che si procaccia dall'estero biglietti di lotterie per farli vendere nello Stato non è a paragonarsi coi venditori ambulanti delle lotterie fatte nel paese, ma bensì a quello che aprisse lotteria nel paese; il male che fanno è eguale; nell'interno potrebbe farsi la lotteria per disinteresse; il solo lucro è di multare chi introduce dall'estero biglietti di lotterie colà aperte. Se rimanesse quale è formulata la legge, i banchieri potrebbero farsi impunemente venditori di biglietti di lotterie di Germania, Toscana od altre contrade; scoperti pagheranno lire 2000, e ben volentieri pagheranno così tenue somma per smaltire gran copia di biglietti; il che sarà facile, massime quando non si facciano più lotterie all'estero. Ed un banchiere potrà anche proseguire a fare altri di questi leciti guadagni, perchè, ove fosse una volta condannato, potrà facilmente cercare un pretesto per far vendere biglietti di altre lotterie, od anche della medesima.

Limitata la multa a lire 2000 ed esclusa per essi la pena del carcere, non sarà che una contribuzione che gli imporremo, ma non toglieremo le lotterie estere. Mi pare adunque che sia necessario un freno maggiore, almeno eguale a quello posto per le lotterie fatte dai nazionali.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io faccio osservare che il ragionamento dell'onorevole Mellana pecca nella base. Egli crede che uno possa smerciare quanti biglietti vuole, incorrendo soltanto una sol volta nella pena comminata dall'articolo 4 della multa estensibile dalle lire 500 alle lire 2000. Io gli osservo che, secondo quest'articolo, ogniquale volta uno venderà un biglietto sarà passibile di questa pena. L'onorevole deputato Mellana sa che, per quanto abile possa essere un agente di queste lotterie, ei non può fare questo commercio segretamente e che per poco che l'autorità giudiziaria o di polizia siano vigilanti, sarà facile di constatare la contravvenzione quasi tosto commessa, e promuovere l'applicazione della pena; se commettono un altro fatto illegale, si farà un'altra contravvenzione. Noti che all'articolo 7 è prescritto che in caso di recidiva la pena sarà aumentata; così, se il venditore dei biglietti dopo constatata una contravvenzione prosegua la vendita, avrà pena maggiore.

Io troverei qualche inconveniente nell'accrescere troppo la pena, perchè quando le leggi sono troppo rigorose non si applicano più. Sicuramente se fosse il caso solo delle grandi agenzie che operano per conto di banchieri esteri, capirei che si potrebbe accrescere la pena, ma ivi potrebbe anche essere qualche povero tapino che, tentando soltanto di collocare qualche biglietto di lotterie estere, anch'esso commetta una contravvenzione e debba essere punito, ma ci vuole un limite nella pena, e quando per *minimum* gli infliggiamo una multa di lire 500, mi pare che è sufficiente.

Certamente il beneficio che si ritrae dalla vendita di questi biglietti è notevole, ma non è poi immenso; per guadagnare, netta da ogni spesa, la somma di 500 o 1000 lire, bisogna vendere più migliaia di biglietti, onde è evidente che il lucro che se ne può ritrarre non è grandissimo.

Noti poi la Camera che non è tanto difficile il constatare queste contravvenzioni; la difficoltà nell'antica legge stava in ciò che era solo colpito di pena l'atto della vendita del biglietto.

La stampa, e fors'anche la distribuzione non erano atti colpevoli, e così si potevano pubblicare annunci su tutti i giornali, si potevano affiggere su tutti i muri, si potevano mandare circolari, e nessuno di questi agenti era in contravvenzione; per poterli colpire di contravvenzione bisognava veramente constatare la vendita dei biglietti; ma ora che la legge colpisce anche la distribuzione, la vendita e l'annuncio, il Governo è armato di tali mezzi che potrà facilissimamente svellere dalle radici questo male. Perciò non credo necessario di aggravare la pena, e di correre il pericolo di rendere la legge inefficace per volerla più severa.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**VALERIO, relatore.** Io aveva domandato la parola solo per far avvertire come la pena sia aggravata, nei casi di recidività, dalla disposizione proposta all'articolo 7, come ha già fatto notare il signor ministro delle finanze.

**MELLANA.** Faccio una sola osservazione. Se crede la Camera che la recidività possa estendersi a quelli che presi in contravvenzione procedono ad altra vendita, non avrei nulla a ridire; ma a me pare che la recidività non vi può essere se il contravventore non ha subito una condanna; perciò penso che non possa avere luogo l'estensione che voleva darvi il signor ministro.

Del resto, ripeto, se vuoi prendere in questo lato senso, non ho più nulla a dire.

**AVIGDOR.** J'ai deux observations à soumettre à la Chambre sur l'article 4. Le second paragraphe de cet article, ainsi qu'il est rédigé par la Commission, est conçu en ces termes:

« I gerenti e stampatori, ecc. »

Je demanderai à la Commission quelle est, selon elle, la portée de cette expression, d'annonces et de programmes préventifs, et si elle a voulu faire résulter une aggravation de cas pour le contrevenant de cette disposition, qui, j'ose l'avancer, me paraît tout à fait une superfétation.

En effet, quel est le but de la loi? C'est de frapper le trafic qui se fait en matière de loteries étrangères, et d'interdire, en les soumettant à une forte pénalité, tous programmes, annonces et avis qui peuvent faciliter ces opérations aléatoires, si pernicieuses partout où elles se répandent. Eh bien! si c'est là le double but de la loi, pourquoi venir en embarrasser l'interprétation par l'intercalation de ce mot *préventifs*? Il y a des loteries nouvelles et des loteries anciennes dont les primes ou gains sont en cours; les annonces et les avis relatifs aux premières, aux nouvelles, tomberont par l'application de la loi, tandis que, pour les autres en cours, il serait douteux que la pénalité vint les atteindre.

La loi devant toujours être claire, précise autant que possible, je crois que la Chambre doit préférer la rédaction du paragraphe, tel qu'il a été présenté par le Ministère, à celui de la Commission, où se trouve cette qualification *d'annonces préventives*.

Une seconde préoccupation pour moi dans l'application de cette loi, c'est la difficulté de savoir si les gérants et imprimeurs seront condamnés à l'amende de 200 francs, par le seul fait qu'ils auront relaté dans les colonnes de leur journal, que telle obligation de tel ou tel emprunt à l'étranger a gagné une prime de francs.... tant, et que cet emprunt est établi sur des tirages qui ont lieu à diverses époques de l'année et qui présentent des primes de 10 à 50 mille francs, par exemple. Eh bien! dans la supposition que la gazette du Piémont, *Il Parlamento*, *l'Unione*, ou tout autre journal de l'Etat, répétait un pareil article, même extrait d'une autre feuille étrangère, est-ce que l'imprimeur ou le gérant se trouverait en contravention et passible de l'amende?

On sait que depuis quelque temps il y a, en France, une multitude de valeurs de crédit, créées avec primes; entre autres les obligations des villes, les crédits mobilier, foncier, etc. Tous les jours, il est question, dans les journaux, des combinaisons sur lesquelles reposent ces emprunts, et des chances de gain qu'elles offrent aux preneurs; s'ensuivra-t-il donc, de ce qu'un journal de l'Etat aura fait mention de ces emprunts et de leurs combinaisons, ou répété simplement un article pris dans un journal étranger, que gérant et imprimeur seront coupables, et, par conséquent, sujets à la pénalité de l'amende? A mon avis, la position du gérant et de l'imprimeur ne serait pas tenable; ils seraient toujours dans la crainte de tomber involontairement sous le coup de la loi.

Je prie donc la Commission de vouloir bien élucider ce point assez essentiel de la question, afin que tout doute disparaisse dans l'application de la loi, et que l'interprétation puisse en être pour tous précise.

**VALERIO, relatore.** Io non sono certo di avere ben compresa l'obbiezione posta in campo dall'onorevole Avigdor, perchè la sua debole voce giungeva difficilmente all'orecchio dei deputati che seggono nel banco della Commissione. Mi

è parso però che egli combattesse l'aggiunta della parola *preventivi*, fatta dalla Commissione alla relazione del Ministero.

Questa fece tale mozione nell'intento di non punire come una colpa l'annunzio inserito nei giornali, a modo di cronaca, di un guadagno straordinario, fatto per via d'una lotteria estera, o di qualche incidente particolare che vi si riferisse. Essendo questo un fatto posteriore, dacchè la lotteria sarebbe di già consumata, non vi sarebbe in tale notizia l'invito ad infrangere la legge.

Questa è la ragione per cui la Commissione propose la detta aggiunta alla redazione del Ministero.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che si potrebbero conciliare le due opinioni, lasciando il progetto qual venne formolato dal Ministero, ed introducendovi solo una lieve mutazione. Alle parole *relativi a lotterie estere* si potrebbero sostituire queste altre: *relative a lotterie da farsi all'estero*. In tal guisa si rimuovono gli inconvenienti che la Commissione ha voluto evitare, e ad un tempo si asseconda il desiderio manifestato dall'onorevole deputato Avigdor.

**VALERIO**, *relatore*. La Commissione accetta la modificazione proposta dal guardasigilli.

**DEMARCHI**. Mi pare che si potrebbe migliorare la redazione togliendo la parola *preventivi* e dicendo: *i programmi ed annunzi tendenti a promuovere lotterie all'estero*. Credo che tal redazione sarebbe più semplice.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che questa redazione potrebbe pregiudicare all'efficacia della legge col dar luogo a discussioni sulla natura dei programmi; si verrebbe infatti ad esaminare se il programma abbia per iscopo di promuovere, oppure di annunziare semplicemente una lotteria; ed il deputato Demarchi ben sa che, quando si entra in siffatte discussioni, è assai difficile che si giunga all'applicazione della pena; è dunque assai più conveniente l'adopere un'espressione più generica, la quale escluda ogni mezzo di sfuggire all'applicazione della legge; e quindi io persisto nella fatta proposta, perchè si dica: *relativamente alle lotterie da farsi all'estero*.

**GALVAGNO**. Io crederei sarebbe meglio sostituire alle parole *lotterie da farsi all'estero* queste altre: *lotterie aperte all'estero*; poichè le lotterie si fanno non solamente coll'estrazione dei numeri, ma con tutte le operazioni che precedono questa estrazione.

**AGNÈS**. Io mi atterrei alla primitiva redazione del Ministero perchè un annunzio è relativo a cosa che è ancora a fare.

*Voci*. No! no!

**AGNÈS**. Mi sembra che la parola *annunzio* si applichi ad una cosa che ne precede un'altra.

**DE VIRY**. Je désirerais savoir si l'amendement de monsieur Mellana est appuyé parce que je voudrais pour ma part le défendre et le relever au besoin.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia*. Il paraît que monsieur Mellana l'a retiré.

**DE VIRY**. Dans ce cas je me permettrais de faire une observation.

**PRESIDENTE**. Riprende l'emendamento del deputato Mellana?

**DE VIRY**. Je reprends moi-même cet amendement.

Cet amendement consiste à porter le *maximum* de l'amende à 5000 francs. C'était, si je ne me trompe, ce que désirait l'honorable député Mellana. Je crois que l'amende devrait être portée à cette somme, et cela pour mettre en

harmonie l'article que nous discutons, c'est-à-dire l'article 4, avec l'article 2. L'article 2 dit: les auteurs et agents principaux. Or, je demande si des banquiers nationaux, qui distribueraient des billets de loteries étrangères, ne peuvent pas être considérés comme agents principaux de ces loteries chez nous. Pour ma part je ne mettrai pas de doute à l'affirmer, parce que, dans le cas contraire, jamais on ne pourrait appliquer la loi dans toute son extension. En effet il n'y aurait jamais d'agents principaux lorsqu'il s'agirait de loteries étrangères; et telle ne saurait être le vrai sens que nous voulons donner à cette loi.

Je ne vois donc pas pourquoi on ferait une différence entre ceux qui sont les agents principaux des loteries qui se font dans le pays même, et ceux qui prennent aux loteries étrangères une participation de telle nature à les faire nécessairement réussir dans nos Etats. Je crois aussi dangereux de distribuer, pour ainsi dire, à domicile, comme cela se fait par des banquiers de cette ville, des billets de loteries étrangères que des billets de loteries du pays même, et dans un cas comme dans l'autre on doit considérer ces banquiers comme agents principaux de ces loteries, qui ne sont autre chose, disons-le clairement, qu'un mode de spéculation et de s'enrichir sans s'exposer à aucune chance. Ainsi punissez sévèrement, si vous voulez combattre et prévenir le mal, et soyez d'autant plus sévères dans la pénalité principale, parce que je ne crois pas, comme le disait M. le président du Conseil, que l'on puisse infliger une peine séparée pour chaque distribution de ces billets de loterie, vu que la loi s'oppose à ce qu'on puisse condamner deux fois pour la même infraction. Or, dans une distribution de billets de loterie il y a plusieurs opérations qu'on ne peut pas distinguer en autant de faits différents. Ainsi qu'on distribue 25 ou 50 billets, il n'y aurait là qu'une seule infraction, un seul fait par conséquent punissable une seule fois, et par la même peine augmentée, si vous le voulez, d'un degré ou deux, suivant la gravité des circonstances. La distribution des billets ne constitue qu'un seul fait, et, quel que soit le nombre des billets distribués, le fait ne change pas de nature, il est complexe et unique.

Dès l'instant, par conséquent, qu'on ne peut donner à cette circonstance le caractère de récidivité, il serait essentiel d'augmenter la pénalité pour empêcher chez nous que ces distributions se fassent et donnent lieu à des suites fâcheuses.

Je demanderai, en outre, pourquoi dans cet article 4 on ne parle pas des individus qu'on emploie comme émissaires de ces loteries, parce qu'il faut distinguer entre les banquiers qui distribuent les billets et les individus qui vont porter à domicile ces mêmes billets, et même ces personnes qui viennent des pays voisins presque comme des commis voyageurs de ces sortes d'entreprises.

Ces individus seront-ils passibles de quelque pénalité? Il me paraît que la loi n'est pas assez explicite sur ce point, parce que dans l'article il est dit seulement: *i gerenti e stampatori, od ogni altro che concorresse allo smercio dei biglietti*. Il serait bien, selon moi, qu'on donnât une explication à cet égard.

Vous savez, messieurs, que cette espèce de vente se fait tous les jours; probablement nous le savons tous par expérience. Je me résume et je dis que la pénalité ne devrait pas être inférieure à 500 francs, mais qu'elle devrait s'étendre jusqu'à 5000 francs, même pour les loteries étrangères. Je désire également qu'il soit inséré dans cet alinéa une explication qui indique que vraiment on a voulu comprendre dans

cette mesure les émissaires, c'est-à-dire les porteurs de ces billets.

**MATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia. Comincerò a rispondere all'ultima osservazione fatta dal deputato De Viry, quella cioè diretta a far sì che vengano colpiti da quest'articolo anche coloro che portano in vendita i biglietti. Egli diceva di non avere trovato nell'alinea riguardante i gerenti e stampatori di giornali disposizioni tali che li colpiscano. È verissimo che in quest'alinea non si trova tale disposizione, ma se egli leggerà la prima parte dell'articolo, di certo la troverà. Ivi si dice: « È proibito, ecc., di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. »

Perché una disposizione penale possa venire applicata, certamente le sue espressioni debbono essere precise; ma, secondo le espressioni di quest'articolo, io non credo, in verità, che vi possa essere alcun portatore di biglietti il quale possa sfuggire all'applicazione della pena.

Quanto poi all'emendamento del deputato Mellana, ripreso dall'onorevole De Viry, osserverò che egli malamente ricorre all'articolo 2 per trarne argomenti applicabili all'articolo 4. L'articolo 2 parla, è vero, degli autori ed agenti principali: ma quali sono, a senso di quest'articolo combinato coll'articolo successivo, gli agenti principali? Sono quelli che concorrono nel fatto della lotteria.

La legge distingue due fatti, l'uno del tutto diverso dall'altro:

Contempla il fatto della formazione della lotteria, e quindi la vendita dei biglietti di essa. Gli agenti principali contemplati dall'articolo 2 sono quegli agenti che concorrono e cooperano alla formazione della lotteria, non quelli che concorrono semplicemente alla vendita dei biglietti; poichè è solo l'articolo 3 che parla dei venditori e dei distributori dei biglietti.

Ora, siccome l'articolo 4 non può riferirsi agli agenti principali che hanno parte alla formazione delle lotterie, perchè ivi trattasi di lotterie estere, e totalmente diverse da quelle contemplate dall'articolo 2, perciò non altrimenti vi può essere analogia tra quelli che vendono biglietti di lotterie estere e quelli che vendono biglietti di lotterie nazionali, che prendendo per punto di confronto la disposizione dell'articolo 3, e quella che succede nell'articolo 4; cioè, nell'articolo 3 sono contemplati i distributori e i venditori di biglietti di lotterie che si fanno nell'interno; e nell'articolo 4 sono contemplati quelli che vendono e distribuiscono biglietti di lotterie estere.

È giusto (come già fu ammesso dalla Camera, e come portava tanto il progetto ministeriale che quello della Commissione) che si abbia un riguardo alla circostanza se la lotteria sia fatta all'estero oppure all'interno.

È pur giusto che la pena sia maggiore quando la lotteria è fatta all'estero, ed è perciò che, mentre i venditori di biglietti di lotterie interne sono puniti colla multa da lire 250 a lire 1000, gli altri sono puniti con una multa dalle 500 alle 2000 lire.

È giusta, io dico, questa gradazione; ma il volere portare questa diversità più oltre, il volere aggiungere alla multa la pena del carcere, sarebbe cosa eccessiva. Una pena tanto grave difficilmente verrebbe nei singoli casi applicata, perchè (come fu già avvertito) quando le pene non sono in correlazione colla gravità del fatto, ordinariamente accade che rimangano inapplicata; e quindi invece di ottenere una maggiore repressione non si fa che agevolare l'impunità dei reati.

**DE VIRY**. Je ne crois pas, comme a l'air de le dire M. le ministre de la justice, qu'en proposant une amende de 5000 francs on soit en dehors des règles de proportion, quant à la gravité des peines à infliger relativement à l'infraction commise.

Si le banquier national qui prend part à cette distribution de billets ne peut pas être considéré autrement que comme un agent même de ces loteries étrangères, que comme un intéressé aux bénéfices qui doivent résulter de ces loteries elles-mêmes, pourquoi ne le punirez-vous pas aussi sévèrement que celui qui aura concouru à une loterie établie dans les Etats, et dont le résultat sera bien moins dangereux?

Je trouve que le but de la loi est réellement, non-seulement de réprimer ces loteries à cause du mal qu'elles font indirectement, mais aussi de punir ceux qui prennent part à ces loteries, à quel titre et de quelle manière que ce soit. Je dis de plus, qu'en l'état nous devons nécessairement considérer comme les vrais agents de ces mêmes loteries tous ceux qui prennent une part active à la distribution de ces billets, avec les programmes qui les accompagnent ordinairement, et qui constituent le véritable danger de ces spéculations, que j'appellerai immorales.

Les gains que ces gens font dans la participation qu'ils ont à ces loteries sont de telle nature à pouvoir les faire considérer comme de vrais agents, parce que sans leur coopération l'infraction n'aurait eu aucun effet. Or il est essentiel que la pénalité soit assez forte pour contrebalancer les avantages qu'ils peuvent retirer de ces mêmes annonces et distribution de billets.

Je crois que 2000 francs ne suffisent pas, car, que sont 2000 francs pour des bénéfices de 20, 50 et 50,000 francs? Combien de banquiers, messieurs, paieront cette amende pour réaliser un tel bénéfice? Soyez bien sûrs que cela arrivera plus d'une fois. Au reste, nous savons comment ces choses se passent; nous l'avons vu dans différentes loteries, comme dans celles de ces châteaux fantastiques d'Allemagne, de Parme, de Toscane. Les loteries se sont tirées, et jamais personne ne put savoir qu'elle en avait été l'issue. Croyez-vous que dans ces cas les banquiers de nos Etats, qui s'associent à ces spéculations ne doivent pas être punis? Telle ne saurait être notre intention.

Je veux cette sévérité parce que je tiens à empêcher d'une manière absolue que ces loteries s'établissent chez nous; je tiens à ce que les personnes qui peuvent prendre part à ces loteries, puissent être punies assez sévèrement pour éviter un tel mal. Et qu'on ne dise pas que les peines étant trop sévères, les tribunaux ne voudront pas les appliquer. Lorsque la peine est fixée par la loi elle-même, on ne peut ne pas l'appliquer; en fixant le *maximum* de la peine à 5000 francs, vous laissez bien au tribunal la faculté de s'étendre entre cette somme et les 500 francs, où s'arrête le *minimum*.

Vous laissez cette latitude aux tribunaux, et cela suffit; mais il peut se présenter des cas assez graves où une amende de 2000 francs ne serait pas assez forte; dès lors laissez qu'on puisse la proportionner à la gravité des faits.

Quoique j'insiste pour qu'on étende l'amende à 5000 francs, je ne demande pas cependant que la peine de la prison soit aussi toujours peine subsidiaire. Vous pouvez laisser subsister l'amende sans la prison; et puisque, dans ce cas spécial des loteries étrangères, on ne peut infliger la prison, je tiens à ce que l'on augmente l'amende de manière à rendre la peine efficace.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento proposto dal

deputato De Viry Carlo, che vorrebbe estendere il *maximum* di questa multa a lire 5000.

(La Camera rigetta.)

**VALERIO**, *relatore*. Debbo far avvertita la Camera che nella prima parte di questo articolo vuolsi introdurre l'aggiunta intesa fra il Ministero e la Commissione, così concepita:

« Come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti, nei quali il capitale e gli interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vincite. »

**GASTINELLI**. Io vorrei uno schiarimento su questa aggiunta della Commissione i cui termini non ho perfettamente, dalla lettura fattane, compreso.

È limitata la proibizione alle obbligazioni governative estere, nelle quali vi è un premio, oppure si estende alle obbligazioni dell'interno in cui è simil premio? O meglio a quelle operazioni su dette obbligazioni od imprestiti governativi con vincita, per cui si cede soltanto questa speranza di vincita, ed a cui io pensava che alludesse l'onorevole deputato Deforesta allorché chiedeva la parola sul primo articolo del presente progetto di legge, nei cui generici e precisi termini io credo che fosse veramente questo caso compreso, mentre ivi si vietano tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte? Qui in vero è un'operazione con cui non si offre che la speranza di un guadagno, mentre in realtà non si tratta che di cedere la eventuale vincita.

Credo che importi che in simil questione non sia luogo ad alcun equivoco.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Mi pare evidente che questa disposizione si limita soltanto alle obbligazioni degli imprestiti esteri.

Io non verrò poi a discutere se il sistema di contrarre imprestiti per mezzo di obbligazioni alle quali vanno annessi alcuni premi sia o no opportuno. Le cattive conseguenze di questi imprestiti sono pochissime, poichè le obbligazioni avendo un alto valore, essendo per solito di lire 1000, niuno le compra collo scopo di soddisfare alla passione del giuoco.

Ma comunque sia, le obbligazioni presso di noi esistono, ed io non credo che se ne possa limitare lo smercio, e vincolare le contrattazioni alle quali esse possono dar luogo. Ripeto, in pratica non producono grandi inconvenienti, quindi io penso che convenga mantenere il disposto dell'articolo 4 quale si riferisce esclusivamente agli imprestiti e lotterie estere, e non tanto agli imprestiti in cui una piccola parte degli interessi annui è convertita in premio, ma si pure a quegli altri pei quali l'intero capitale, e l'intero interesse è distribuito in premio, come sono quelle infinite lotterie tedesche i di cui biglietti sono offerti a tutti, per mezzo di case estere e di case nazionali.

Perciò, io ripeto, io credo che si abbia da mantenere tal quale la disposizione proibitiva di cui in quest'articolo venne applicata solo alle lotterie estere.

**GASTINELLI**. Io sono contento di avere provocato le spiegazioni dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ma mi rimasero tuttavia due difficoltà: l'una è che, come noi desideriamo lo smercio delle nostre obbligazioni aventi premio, pare che non dovremmo per identità e correlazione di ragione opporci allo smercio delle obbligazioni governative degli altri Stati aventi pur premio.

L'altra difficoltà che mi resta ancora si è che di leggieri comprendo che siano tolte alla disposizione dell'articolo 1 le obbligazioni od imprestiti governativi dell'interno aventi

premio (e come potrebb'essere altrimenti?) e conseguentemente di necessità il loro smercio; ma io desidererei essere accertato se in quel legale smercio di quelle obbligazioni sia compresa od esclusa la cessione isolata e semplice del premio delle suaccennate obbligazioni di che si traffica sovente presso di noi; non vorrei che si potesse aver dubbi su sì importante questione, su cui non mi hanno pienamente rischiato le parole dette dall'onorevole signor ministro delle finanze, e di cui non dovrei tuttavia dubitare dietro i generici termini in cui è concepito il primo articolo di questo progetto di legge.

**VALERIO**, *relatore*. Io non credo che l'onorevole Gastinelli abbia ragione quando dice: se voi permettete la vendita delle obbligazioni dello Stato a cui va annesso un premio, dovete pure permettere quella delle obbligazioni estere, perchè dovete desiderare la reciprocità negli altri paesi.

Noi conserviamo pure il giuoco del lotto nel paese, è vero, con grande dolore, perchè, a fronte delle condizioni della pubblica finanza, non possiamo abolirlo così d'un tratto; ma certamente non ammetteremo mai per reciprocità i biglietti del lotto di Roma e di Milano, che presso di noi sono assolutamente proibiti. Ora, per lo stesso motivo noi non possiamo distruggere l'effetto di una convenzione nazionale interna, ma non possiamo ammettere che le contrattazioni estere di simile natura vengano a versare sulla nostra piazza i loro biglietti. È un male il nostro che per ora non possiamo allontanare da noi, ma non dobbiamo volere che questo male si allarghi indefinitamente.

D'altronde, siccome l'onorevole Gastinelli non propone un emendamento, e si mostrò pago delle spiegazioni date dal signor ministro di finanze, credo che si possa senz'altro procedere alla votazione dell'articolo.

**FARINI**. Credo che vi sia qui un equivoco che è necessario chiarire.

Il signor Gastinelli crede che si possano, o domanda almeno che si decida se si possano vendere le speranze di un premio, di cui si fa assai speculazione anche in Torino.

Per conto mio credo che no. Ma stimo sia d'uopo che il Ministero e la Commissione dichiarino che non si può fare tale vendita. In tutti i caffè si offrono, a cagion d'esempio, biglietti della lotteria del prestito di Carlo Alberto, e questi debbono anche essere compresi nell'articolo primo.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. L'imprestito contratto da Carlo Alberto venne fatto all'estero, e quindi cade nella disposizione di quest'articolo.

**COSTA DE BEAUREGARD**. On vient de parler de l'emprunt contracté par S. M. Charles-Albert. Je ferai observer qu'il y a maintenant une autre opération financière qui appartient à la liste civile, et nous voyons les journaux parler fréquemment de cette loterie et des avantages qu'elle présente. Je demanderais si elle est comprise dans la prohibition portée par la loi actuelle.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Je demande pardon; c'est l'emprunt même contracté par S. M. Charles-Albert à Francfort. Cette opération est actuellement à la charge, non pas de la liste civile, mais du patrimoine privé de Sa Majesté.

**DE VIRY**. Il y a les obligations de 1849, dont on vend les chances dans tous les cafés pour 10 ou 12 francs, quelques jours avant que le tirage ait lieu. C'est là un jeu très-immoral, qui ne profite qu'à certaines personnes, qu'aux garçons de café qui perçoivent une prime sur chaque billet qu'ils vendent, et aux banquiers qui ont toutes les chances possibles en leur faveur.

Ainsi on doit comprendre dans ce projet de loi la prohibition de la vente des chances de ces obligations.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Chi facesse smercio di queste obbligazioni nei caffè cadrebbe, a quanto credo, sotto l'applicazione di questa legge.

Tuttavolta farò osservare che sarebbe difficile impedire ogni contratto avente per scopo di vendere la pura probabilità di vincita; coloro che volessero eludere la legge potrebbero farlo con facilità, vendendo l'obbligazione col vaglia che dà diritto a conseguire l'interesse del semestre, più la probabilità di vincere il premio, coll'obbligo che la cedola debba consegnarsi il giorno dopo l'estrazione. Questi contratti non sarebbero illegali, e sarebbe molto difficile il punirli; cosicchè, se le vendite della probabilità di vincita si possono punire, i contratti che si farebbero con questa formula sfuggirebbero all'applicazione della legge.

**DE VIRY**. Je ne parle pas ici de contrat; je demande seulement, et cela dans l'intérêt de la loi (parce que je sais que toute loi peut être éludée plus ou moins facilement), si dans un café on venait à surprendre un garçon qui vous offre d'acheter moyennant 12 francs une chance de gain sur les obligations de l'Etat de 1854 et 1849, les juges devraient-ils lui appliquer la loi, ou bien cet individu pourrait-il continuer ce commerce sans aucune crainte et en toute sécurité?

Je crois que l'intention du législateur a été d'empêcher ces sortes de jeux, ces sortes de trafics qui se font tous les jours dans les cafés.

Si l'on ne veut pas insérer dans la loi quelque explication explicite à cet égard, je crois qu'une simple explication de monsieur le ministre suffirait pour faire comprendre ce qu'on a voulu entendre par les paroles de cet alinéa de l'article qui est en discussion.

**VALERIO**, *relatore*. La Commissione crede che colle parole « la proibizione si estende generalmente a tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte » si abbracci evidentemente questo caso, che, cioè, la sorte del guadagno, annessa all'obbligazione, non si possa vendere separatamente dall'obbligazione medesima.

Accadrà quello che indicava il signor ministro, che, cioè, qualche volta si farà frode a questa legge, perchè si venderà la cedola coll'obbligo di restituzione; ma, dovendosi ricorrere a questo genere d'inganno, si renderà di gran lunga minore il successo di questa speculazione. Molti vendono per uno o due scudi questa *chance*, questa speranza di guadagno, che certo non vorrebbero confidare ad una persona ignota l'obbligazione dello Stato di cui sono possessori, e senza di cui la *chance* non sarebbe accettata.

Così, se il male non rimane distrutto intieramente, sarà almeno molto attenuato. Distruggendosi o minorandosi assai quindi questo scandalo, è ottenuto lo scopo cui mirano gli onorevoli deputati Gastinelli e De Viry, ai quali si associa la Commissione.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Io credo che la vendita di cui si discorre, anche senza questa legge, sia illegale, perchè, quando si vende un vaglia, questo non basta per dar diritto al premio; bisogna, per poter ritirare questo, avere la cedola stessa.

L'imprestito per obbligazione non è combinato in modo che l'interesse si distribuisca mediante premio; avvi soltanto un certo numero di obbligazioni rimborsate che, oltre al valore integrale, hanno unito un premio.

Quindi, per ottenere questo bisogna, non solamente presentare il vaglia, ma sì pure l'obbligazione stessa, e perciò io credo che il contratto non sia legale, se non se quando abbia luogo la vendita effettiva dell'obbligazione. Si potrà certamente, come si accennava, eludere la legge collo stabilire che verrà restituita allo stesso prezzo un'obbligazione il giorno dopo l'estrazione a sorte.

Ma la vendita che si fa finora nei caffè io la credo già illegale.

**DE VIRY**. Quoique illégal, comme le disait monsieur le président du Conseil, jamais on n'applique la loi; jamais je n'ai vu un tribunal saisi d'une cause de ce genre; c'est pourquoi je désire que la loi soit explicite, afin qu'on ne puisse plus désormais l'éluder.

Dans l'état actuel, je dis qu'aucun individu trafiquant sur les chances des extractions des obligations de l'Etat n'a jamais été puni, et que jamais aucun tribunal ne lui a appliqué la loi. Je crois que c'est pour cela qu'il était nécessaire qu'on fit une exception, et qu'on parlât clairement de ce genre d'industrie, afin qu'on sût à quoi s'en tenir.

**AGNÈS**. Io ritengo che l'accessorio segue sempre la natura del principale. Qui si tratta di obbligazioni dello Stato le quali sono lecite. Egli è un fatto lecito il farne commercio; ora, la ragione eventuale al premio, la probabilità di vincerlo, non è che una dipendenza di quelle, ed io non vedo il perchè se ne debba proibire la vendita con questa probabilità.

Se si vuole estendere in tale modo la legge, bisognerà comprendere tutte le scommesse e tutti i giuochi. Io dunque dico che, a proposito di una legge per la proibizione delle lotterie, non si deve proibire un atto accessorio di cui è lecito il principale. Piuttosto si faccia una legge generale.

**FARNI**. Io voglio far osservare all'onorevole deputato Agnès che le operazioni che riguardano l'obbligazione, come spiegaronò il signor ministro e l'onorevole deputato Valerio, non sono colpite da questa legge, ma la vendita della speranza della vincita è lotteria, e questa necessariamente deve essere colpita.

Chi vende un numero dice: se questo numero è estratto, voi guadagnerete. E questa è la peggiore delle lotterie; quindi deve essere compresa nella legge.

**NOTTA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il deputato Notta ha parola.

**NOTTA**. A me pare che realmente il deputato Agnès abbia ragione. Qui si tratta di obbligazioni dello Stato: e che cosa portano con sè le obbligazioni dello Stato? Portano un capitale, un interesse ed un'alea, e nulla può impedire che io, proprietario di questa obbligazione, venda o il capitale, o l'interesse o l'alea. Questo non cade nella disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 1, ove si dice: « Tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte; » qui si tratta d'un fatto speciale; si tratta che io ho una proprietà la quale mi presenta tre vantaggi: il capitale, l'interesse e l'alea; ritengo per me il capitale e l'interesse, vendo l'alea.

O togliete l'alea della vincita del premio all'obbligazione dello Stato, ed allora togliete una parte di questa proprietà; o lasciate che io disponga di questa proprietà. Voi mi direte: ma questo è un vizio, un eccitamento al giuoco; io rispondo che il vizio sta nella fondazione dell'obbligazione stessa; non bisognava contrarre un imprestito che avesse con sè questo vizio. Si ripeterà dal signor ministro che lo contrasse che la necessità voleva così; e qui cadiamo in quei certi assiomi generali che si applicano a molti casi, cioè che non tutto ciò



che le nazioni hanno nelle disposizioni legislative od amministrative costituito è fondato sul vero diritto, ma pur troppo talvolta, così esigendolo l'umana condizione, sulla necessità.

Io credo che, se si dovesse fare un altro prestito e se fossimo in migliori condizioni finanziarie, si potrebbe fare un prestito più morale di quello che venne contratto colle obbligazioni dello Stato; ma, dal momento che questo prestito è fatto, e che presenta un'alea, nulla si deve detrarre a questa contrattazione. Si deve lasciare in disponibilità di chi è proprietario di questo titolo di smerciare quella parte del suo titolo che è di sua incontestabile proprietà.

Quindi, legalmente parlando, non si può impedire la vendita dell'alea separata dalla vendita del capitale e dell'interesse.

**VALERIO, relatore.** Io credo che l'onorevole Notta non faccia una distinzione che è necessaria a chiarire la questione.

Qui non si tratta di vendere una parte di questa proprietà; si stacca bensì una porzione di questa proprietà per farne una vera lotteria, e si dice: se voi avrete quel dato numero voi guadagnerete 50 o 50 mila lire.

A me non piace il modo con cui viene fatta la contrattazione delle obbligazioni dello Stato, perchè contiene una specie di giuoco di sorte; ma, ad ogni modo, questa contrattazione ha un certo carattere di gravità, perocchè porta con sé inscindibile la parte che toccherebbe all'azzardo e la rende così di non grande importanza.

Quegli che piglia una di queste obbligazioni ha un capitale assicurato che gli frutta un interesse, e insieme con questo egli può avere ancora una speranza di guadagno.

Ma, se voi staccate questa sorte e la venete o ad un solo ovvero a venti, a trenta, a quaranta persone, ne fate una lotteria che deve essere colpita dalla legge, che infatti la punisce col primo paragrafo che abbiamo votato.

**NOTTA.** L'onorevole Valerio mi spiega un'operazione la quale è totalmente diversa da quella presupposta dagli onorevoli preopinanti.

**VALERIO, relatore.** È una operazione che si fa tutti i giorni...

**NOTTA.** Mi permetta: io credo che i preopinanti hanno voluto parlare di quell'operazione che si pratica giornalmente all'epoca delle estrazioni delle obbligazioni, per cui vi sono alcuni che promettono di vendere l'obbligazione A, B, C in un dato termine alla richiesta e mediante il pagamento del relativo valore ad un dato acquirente.

Si dice, per esempio: io cederò a voi, fra il termine di 20 giorni, l'obbligazione che porta il numero tale, mediante il pagamento della somma tale, che rappresenta l'importare dell'obbligazione. Con questa operazione non si fa alcuna lotteria. Il possessore dell'obbligazione dice soltanto: il mio titolo rappresenta tre cose: capitale, interesse, alea; tengo per me il capitale e l'interesse, e vendo a voi l'alea.

Egli dunque vende una parte di ciò che è annesso alla sua obbligazione, e questo non può essere proibito dalla legge.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Le osservazioni fatte dagli onorevoli deputati Agnès e Notta avrebbero un fondamento quando si trattasse di un accessorio che fosse di sua natura separabile dal principale, cioè quando i numeri vincenti potessero staccarsi dalla cedola vincitrice; allora, per effetto di questa separazione, quegli che comprasse separatamente il numero vincente acquisterebbe un'azione verso il Governo per farsi pagare il premio.

Ma il numero vincente non si può separare dalla cedola, perchè è la stessa cedola che vince. Quale è adunque l'operazione che si eseguisce fra quello che assume l'obbligazione di cedere la vincita e quello che compra? L'operazione che si fa non è altro che questa: il venditore si obbliga verso colui che acquista il numero a cedere a suo favore la somma assegnata per premio dal Governo; quindi il compratore di questo numero ha azione verso il detentore della cedola, e questi a sua volta ha azione verso il Governo.

Vedono dunque gli onorevoli Agnès e Notta che l'effetto di tale operazione viene a formare una specie di lotteria.

È vero che l'oggetto della lotteria consiste nell'azione che si avrebbe verso il Governo, ma il venditore del numero, assumendo egli in proprio l'obbligazione, viene egli stesso a costituire una lotteria a favore di quelli che comprano i biglietti. Egli di fatto si obbliga, pel caso che le cedole sieno vincenti, di rappresentare al compratore la somma vinta.

Ora, il contratto che segue tra il ritentore della cedola e quello che acquista la speranza di vincere è appunto una di quelle lotterie che questa legge vuole proscritte. E pertanto si faccia pure la vendita della cedola coll'accessorio, ma non si permetta che si possa ritenere il titolo e vendere l'accessorio.

Io credo adunque che sia precisamente nello spirito di questo progetto, ed anche consentaneo ai termini in cui trovasi redatto, il volere che si intendano proibite così fatte vendite.

**NOTTA.** Senza abusare della sofferenza della Camera vorrei soggiungere che non posso acquietarmi a questi argomenti dell'onorevole guardasigilli, quantunque la sua opinione sia per me sempre autorevolissima. La teoria da lui espressa, se fosse vera nei termini generali in cui la esprime, colpirebbe non solo il punto in questione, ma ogni giuoco, qualsivoglia contratto di sorte.

Penso che, per apprezzare giustamente la presente questione, bisogna definir bene che cosa sia una lotteria; io non credo che esista lotteria ogni volta che vi è un contratto di sorte; quando un premio stesso è offerto, nell'evenienza di un dato caso, in guadagno a molte distinte persone, allora ammetto vi sia lotteria; non altrimenti, perchè allora precisamente vi esiste in tale operazione quel carattere di immoralità che si lamenta; difatti, in questo caso, con un solo premio di poche centinaia o migliaia di lire, e così con nessun corrispettivo e pericolo, si guadagnano con matematica certezza, senza fatica e rischio, centinaia di mila lire, e la immoralità cresce quanto più la probabilità di guadagnare si allontana, cioè quanto più dista la proporzione fra l'eventualità del guadagno e la somma sborsata dal giuocatore, o cresce il numero dei concorrenti; ma nella specie nostra non vi sono queste circostanze che rendono immorale la lotteria; vi è soltanto un contratto di sorte, per cui taluno si obbliga a vendermi un'obbligazione nel termine di un determinato numero di giorni, cioè, in altri termini, avverandosi il caso in cui una determinata obbligazione vada al premio. Certamente questo contratto, in cui io mi pongo nel caso di diventare acquirente dell'obbligazione, non è una lotteria, non ha l'immoralità suddetta; la somma da me pagata è in corrispondenza coll'eventualità del premio, non è né più né meno che un vero contratto di sorte.

Se voi spingerete le cose sino a quel punto a cui vi può condurre una contraria teoria, credetelo, cadrete nell'assurdo, verrete ad eliminare dal commercio dei contratti che sono ammessi in ogni civile società, che sono, direi, non solo

utili, ma necessari allo sviluppo del medesimo, e, a vece di fare un bene, faremo un male; non saremo più morali, ma bensì nè legali, nè economisti.

**ARNULFO.** Le discussioni che ebbero luogo fin qui furono fatte nello scopo di dare ai magistrati delle norme sul modo d'intendere, e quindi d'applicare la legge; ora, siccome se ne sono da una parte e dall'altra spiegate le disposizioni in modo affatto diverso, non ne nascerà norma veruna; credo perciò che sia utile di determinare esplicitamente se la specie di lotteria di cui si è fin qui parlato è colpita dalla legge, facendo un'aggiunta mediante la quale sia dichiarato che sono comprese nella disposizione di questa legge le alienazioni dell'alea dipendente dalle obbligazioni dello Stato, ovvero in quegli altri termini che si crederanno più acconci a manifestare l'intenzione del legislatore; ma, se lasciamo la cosa come è, vi sarà oscurità, sarà incerta l'interpretazione della legge, essendovi stati oratori in senso opposto; al contrario sarà chiarito lo scopo della legge mediante un'aggiunta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io ripeto essere convinto che quei contratti ai quali accennava il deputato Notta, in cui si vende l'alea indipendentemente dalle cedole, non siano validi, e nessun tribunale mai li farebbe eseguire, perchè l'alea è unita in modo assoluto colle cedole. È questo un contratto di buona fede, e chi è leale può mantenerlo; chi non lo è può romperlo senza pregiudizio.

Un simile contratto ha meno valore ancora di quelli delle vendite a termine, che non furono dai tribunali riconosciuti validi e legali; quindi, se si introducesse questa disposizione, si verrebbe a colpire di una pena un contratto che non è dalla legge riconosciuto.

Come faceva osservare il mio collega guardasigilli, l'alea è unita indissolubilmente alla cedola. Non vi è un titolo che, separato dalla cedola, dia diritto a conseguire questo premio.

Questo non si può ottenere che nell'atto di rimborsare la cedola stessa; quindi non potete vendere l'alea senza vendere la cedola, e quelli che fanno il contratto dell'alea obbligano chi la compra a cambiare la cedola e darne un'altra, oppure a pagare la cedola a quel determinato prezzo che viene precedentemente stabilito. Perciò, dico, è un contratto ancora meno legale della vendita a termine, che non è riconosciuta dalla legge.

**ARNULFO.** Se si crede che il contratto di cui parlava l'onorevole signor ministro delle finanze possa considerarsi indubitabilmente nullo, e per tale sia per essere con una giurisprudenza ulteriore costantemente considerato, e ciò basti per impedire i contratti medesimi, io non insisto nella mia osservazione; ma, siccome ho visto che nella Camera non si dubitava della validità di simili contratti, che anzi si fecero delle discussioni per vedere in qual modo si dovesse intendere la legge, se cioè fosse applicabile a simili contratti, io trovava necessario od almeno utile che si inserisse nella legge una dichiarazione esplicita, postochè eravamo in tempo, onde togliere ogni dubbio d'interpretazione che la seguita discussione era ben lungi dall'aver chiarito.

**VALERIO, relatore.** Egli è evidente che l'articolo primo colpisce questo contratto; quelli che vendono quest'alea alienano un numero, una speranza; se non viene ammesso un emendamento per cui questi contratti non siano in esso contemplati, sono naturalmente colpiti da questa legge.

**AGNÈS.** Osserverò soltanto che l'alea dell'articolo 1 si esprime in questi termini: « Generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico coll'opera, » ecc.

Ora, chi cede privatamente ad altri il premio eventuale di un'obbligazione dello Stato in un caso determinato non fa alcuna offerta, alcun invito al pubblico, ma soltanto un contratto di sorte fra privato e privato, in cui nulla ravviso di illecito.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che quello che osservava il deputato De Viry, e che diede luogo a questa discussione, si riferisca al caso in cui si entrasse in un luogo pubblico e si offrisse la vendita di questi biglietti. Questo sarebbe precisamente il caso contemplato dalle ultime parole dell'articolo.

Ma, se poi si tratta di una vendita che si faccia in una camera tra un particolare ed un altro, certamente non vi è disposizione di legge che la possa colpire.

Ora, questo caso è quello contemplato nell'articolo 1 della legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta del Ministero e della Commissione, la quale consisterebbe nel dire, dopo le prime parole del primo paragrafo di quest'articolo, queste altre: « Come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti nei quali il capitale e gl'interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vincite. »

(La Camera adotta.)

Ora porrò ai voti l'intero articolo, anche coll'emendamento proposto all'alea dal guardasigilli:

« È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero, come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti nei quali il capitale e gl'interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vincite, di facilitare lo smercio di tali biglietti e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500, estendibile sino a lire 2000.

« I gerenti e stampatori dei giornali, che pubblicheranno programmi ed annunci di lotterie da farsi all'estero, saranno condannati nella multa stabilita nell'alea dell'articolo 3. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. I ricevitori del lotto regio ed i loro commessi che contravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli, saranno sempre puniti col massimo delle pene pecuniarie in essi articoli stabilite, e saranno anche rimossi dall'impiego.

« Saranno ugualmente puniti col massimo della multa coloro i quali contravverranno alla presente legge per mezzo d'interposta persona. »

**VALERIO, relatore.** Credo che converrà emendare l'alea dell'articolo 5 nel modo seguente:

« Saranno i medesimi ugualmente puniti col massimo della multa quando contravverranno, » ecc., affinché questa disposizione non abbracci tutti gli articoli precedenti della legge.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo con questo emendamento.

(È adottato.)

« Art. 6. I detti ricevitori e loro commessi, che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul lotto regio, saranno rimossi dall'impiego e condannati alla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 7. In caso di recidività si farà luogo all'aumento delle pene determinate dalla presente legge, secondo le norme stabilite dal Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nel caso d'ineffettuato pagamento delle multe, queste saranno commutate nel carcere a tenore dell'articolo 72 di detto Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Cadranno in confisca i fondi, i registri, i biglietti ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravvenzioni. »

« Quanto però agli oggetti costituenti i premi, ne sarà operato il sequestro a guarentigia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli azionari non potranno concorrere sugli oggetti confiscati o sequestrati per la restituzione delle loro poste, salva ragione ai medesimi per tale restituzione verso gli autori ed agenti principali delle lotterie e verso i distributori dei biglietti. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1853. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. Le cause sì civili che criminali, relative alle disposizioni della presente legge, saranno di competenza dei tribunali ordinari. »

(La Camera approva.)

Ora si procederà alla votazione per scrutinio segreto sul complesso del progetto di legge, il quale, dopo le fatte emendazioni, rimane così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pagina 749.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	104
Maggioranza . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	98
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera adotta.)

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SUL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA TASSA PERSONALE E MOBILIARE.**

**VALERIO.** Faccio avvertita la Camera che intenderei domandare al signor ministro delle finanze alcune spiegazioni circa l'articolo 37 del regolamento fatto per l'esecuzione della legge sulla tassa personale e mobiliare, che corrisponde all'articolo 18 della legge medesima.

Mi rivolgo pertanto al signor ministro perchè sia cortese di assegnare un giorno in cui possa indirizzargli quelle domande che mi propongo di fare.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Il primo giorno in cui ci sarà seduta alla Camera, ché non credo che porti una discussione che possa occupare gravemente...

**VALERIO.** Si tratta di un'interpretazione data all'articolo 18 della legge accennata in senso restrittivo riguardo ai braccianti, i quali la legge aveva esclusi, purché vivano principalmente del loro lavoro, e che il regolamento invece vuole comprendere nella tassa, se non sono poveri. Quest'articolo ha prodotto grave malcontento, specialmente nelle città industriali ed anche nelle campagne. Io credo che il regolamento ha evidentemente violata la legge; non intendo però farne una questione politica, ma sono persuaso che, quando il signor ministro delle finanze avrà messo a confronto l'articolo del regolamento con quello della legge, riconoscerà che questa è violata da quello, e che vorrà dare ordini affinché la legge sia pienamente eseguita.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Siccome non potrei rispondere di presente all'interpellanza mossami intorno a questi due articoli, mi riservo a farlo nella prima tornata.

**PRESIDENTE.** Gli uffizi tutti sono convocati per domani ad un'ora pomeridiana.

I signori deputati saranno avvertiti a domicilio del giorno in cui si terrà seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 5.